Sindacale

- S130-26 - Inps, msg. n. 3021/2026: adesione automatica alla previdenza complementare –Modulo TFR3 - Con il messaggio n. 3021/2026 l'Inps fornisce indicazioni sul nuovo modulo TFR3
- S131-26 - Lavoratori stranieri – DPCM 2 ottobre 2025 – Flussi 2027 – Circolare congiunta n. 7185/2026 - Pubblicata la Circolare interministeriale n. 7185/2026 che contempla le istruzioni operative per i flussi d'ingresso 2027 dei lavoratori stranieri
- S132-26 - INL: prescrizione obbligatoria, esclusa la rateizzazione del pagamento della somma prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 758/1994 - La nota INL che ha confermato, sulla base di quanto disposto dalla legge e dalla giurisprudenza più recente, la non possibilità di rateizzare la somma prevista dall'art. 21 del D.lgs. n. 758/1994
- S133-26 - Interpello del Ministero del lavoro: modalità digitali per la consegna e l'acquisizione della documentazione di assunzione - Con l'interpello n. 2/2026 il Ministero del Lavoro chiarisce le condizioni per l'assolvimento digitale degli obblighi documentali connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro
- S134-26 - Inps, msg. n. 3014/2026: Uniemens – aggiornato il file "Codici Contratto" - L'INPS comunica l'aggiornamento del file "Codici Contratto" utilizzato nell'ambito delle denunce UNIEMENS

Fiscalità

- F58-26 - Reverse charge in edilizia e nuovi codici ATECO 2025: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate a Telefiscoq - Reverse charge in edilizia e nuovi codici ATECO 2025: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate a Telefisco

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U74-26 - Ecobonus: l'ENEA aggiorna i vademecum a supporto degli operatori - Ecobonus: l'ENEA aggiorna i vademecum a supporto degli operatori
- U75-26 - RENTRI: ampliata la tempistica per annullare la firma sul FIR digitale - Il MASE raccoglie le esigenze degli operatori e raddoppia da 15 a 30 minuti il tempo a disposizione per annullare la propria firma sull'xFIR e correggere i dati inseriti
- U76-26 - AI Gare e Procurement: online la registrazione del webinar di presentazione della piattaforma - È disponibile la registrazione del webinar promosso da ANCE e dedicato alla piattaforma AI Gare e Procurement, la soluzione sviluppata per supportare le imprese di costruzione nell'analisi della documentazione di gara e nella gestione dei computi metrici attraverso strumenti di intelligenza artificiale

Lavori Pubblici

- LL.PP.31-26 - ANAC: la mancata firma digitale dell'offerta non comporta automaticamente l'esclusione dalla gara - La mancata firma digitale dell'offerta non è di per sé causa di esclusione dalla gara, se ne risultano comunque certe la provenienza e la riconducibilità all'operatore economico
- LL.PP.32-26 - In Gazzetta Ufficiale la legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del decreto c.d. "PA" - Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2026 la legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026, recante "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile"

Sicurezza e normativa tecnica

- N33-26 - Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Compatibilità tra le funzioni di RLS e CSP - Con seduta del 24 settembre 2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, esprime il proprio parere in merito alla compatibilità tra le funzioni di RLS e CSP, a seguito dell’istanza di interpello di FILCA CISL

Varie

- V29-26 - AnceMag, online il nuovo numero dedicato alle città di domani - Online il nuovo numero di AnceMag, con un focus sulle sfide e le opportunità per costruire il Paese di domani. Al centro, le proposte della nuova Presidenza Ance, l’annuncio della Conferenza internazionale “Città nel futuro”, l’intervista al ministro Gilberto Pichetto Fratin sulla transizione energetica e gli approfondimenti dedicati ai territori, con le esperienze di Ance Brescia e Ance Vibo Valenzia

S130-26 - Inps, msg. n. 3021/2026: adesione automatica alla previdenza complementare –Modulo TFR3

Con il messaggio n. 3021/2026 l'Inps fornisce indicazioni sul nuovo modulo TFR3

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema dell'adesione automatica alla previdenza complementare, si informa che l'Inps, con il messaggio n. 3021/2026 , ha fornito le indicazioni operative relative al nuovo modulo TFR3, adottato con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 (vedasi notizia S122-26 di ANCE FVG Informa n°33/2026).

A seguito dell'adozione del nuovo modulo, l'Istituto ha adeguato le proprie procedure per l'acquisizione e la validazione, all'interno del flusso Uniemens, delle informazioni in esso contenute.

In particolare, dalla competenza di luglio 2026, è possibile indicare, all'interno dell'elemento <TipoScelta> di <GestioneTfr>; <DestinazioneTFR>, il nuovo valore "T3" avente il significato di: "Scelta effettuata in modo esplicito utilizzando il mod.TFR3 Lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva 30 giugno 2026 (DI 4 settembre 2026 – Allegato A)".

Inoltre, l'Inps ha chiarito che i datori di lavoro che abbiano già provveduto all'invio dei flussi Uniemens relativi alle mensilità intercorrenti dal periodo di competenza di luglio 2026 e la data di pubblicazione del messaggio in esame (ossia il 29 settembre 2026) possono validare l'elemento <DataScelta> di <GestioneTfr>; <DestinazioneTFR> con un valore antecedente rispetto alla mensilità corrente.

Infine, l'Istituto ha precisato che restano ferme, per quanto non diversamente previsto, le indicazioni e le istruzioni già fornite con la circolare n. 12/2026 e con i successivi messaggi n. 1511/2026 e n. 2325/2026.

S131-26 - Lavoratori stranieri – DPCM 2 ottobre 2025 – Flussi 2027 – Circolare congiunta n. 7185/2026

Pubblicata la Circolare interministeriale n. 7185/2026 che contempla le istruzioni operative per i flussi d'ingresso 2027 dei lavoratori stranieri

Si informa che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro è stata pubblicata la Circolare interministeriale n. 7185/2026 ,con la quale sono state diramate le istruzioni operative in ordine ai **flussi d'ingresso per l'annualità 2027** dei lavoratori stranieri, sulla base delle quote fissate nel DPCM 2 ottobre 2025 "Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028" .

Si rammenta che, per l'anno 2027, il D.P.C.M. 2 ottobre 2025 prevede **165.850 ingressi, di cui, in particolare,** 76.200 per lavoro subordinato non stagionale.

Tra i Paesi di provenienza dei lavoratori, dall'anno 2027 viene ricompreso anche il Kenya, con il quale l'Italia ha stipulato il 2 luglio 2026 il Memorandum d'intesa in materia di migrazione e mobilità.

Dalle ore 9:00 del 23 ottobre p.v. alle ore 20.00 del 7 dicembre 2026 **sarà possibile precompilare le domande di nulla osta** sul Portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno .

Nel predetto periodo, compresi i giorni festivi e senza limitazioni di orario, gli interessati potranno accedere al Portale Servizi ALI, mediante le modalità di autenticazione previste dal sistema, e procedere alla precompilazione dei moduli di domanda.

Resta ferma la possibilità per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'Interno,

Terminata la sessione di precompilazione, saranno previsti dei giorni di riapertura della stessa sezione del Portale ALI, **dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2026, h 24,** per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione:

– di visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità "asincrona" nell'arco di sei giorni dall'inizio dell'accesso alla compilazione della domanda;

– di effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio durante i giorni di click day.

Durante tale periodo non sarà possibile inserire nuove domande. Sarà consentito esclusivamente di completare quelle già precompilate, apportare le eventuali modifiche necessarie ed effettuare il salvataggio richiesto, affinché la domanda risulti nello stato utile per il successivo invio.

Il medesimo Portale dovrà essere utilizzato per l'invio delle istanze a partire dai **Click day** previsti, a seconda della tipologia di lavoratori.

In particolare, **per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale – Modello B2020, le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 9:00 del 16 febbraio 2027.**

Tutte le domande potranno essere presentate **fino al 31 dicembre 2027** , ferma restando la disponibilità delle relative quote.

Restano ferme, ove compatibili, le indicazioni operative contenute nella circolare congiunta n. 8047/2025, nonché nella documentazione disponibile all'interno della sezione "Manuale" della home page del Portale Servizi ALI.

La circolare rammenta, inoltre, le modifiche apportate al d.lgs. n. 286/1998 dal decreto legge n. 146/2025 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 179/25, e dal d.lgs. n. 83/2026.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 5-quinquies dell’art. 22, è stato elevato a 15 giorni, dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto, il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione. In assenza di conferma entro tale termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, è revocato. Inoltre, è sancito l’obbligo in capo al datore di lavoro di informare tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all’iter del nulla osta.
Ai sensi dell’art. 22, comma 6, è stato, altresì, elevato a 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale il termine entro il quale il datore di lavoro e il lavoratore dovranno sottoscrivere il contratto di soggiorno. Entro il medesimo termine, il datore di lavoro deve trasmettere il contratto in via telematica allo Sportello unico per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
La conferma della richiesta di nulla osta e la trasmissione del contratto di soggiorno possono essere eseguite, nell’ambito dell’area riservata del Portale servizi online, dal datore di lavoro direttamente oppure per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 o delle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.
Con riferimento alla sistemazione alloggiativa, si rinvia alla circolare del Ministero dell’Interno n. 9859/2025 che richiama le modifiche introdotte al d.lgs. n. 286/1998 dall’art. 4 della legge n. 182/2025.
Per quanto attiene i requisiti, le condizioni di accesso alle quote, i settori di impiego, le verifiche e gli adempimenti procedurali, la circolare rinvia alle precedenti istruzioni, stante anche l’assenza di modifiche o variazioni nell’elenco dei codici ATECO.

S132-26 - INL: prescrizione obbligatoria, esclusa la rateizzazione del pagamento della somma prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 758/1994

La nota INL che ha confermato, sulla base di quanto disposto dalla legge e dalla giurisprudenza più recente, la non possibilità di rateizzare la somma prevista dall'art. 21 del D.lgs. n. 758/1994

Si riproduce, per opportuna segnalazione, la nota INL prot. N. 2010 del 18 settembre 2026, con la quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha riportato delle indicazioni operative circa l'esclusione della rateizzazione per il pagamento della somma prevista dall'art. 21 del D. lgs. N. 758/1994, decreto titolato "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro". Prioritariamente, preme evidenziare come il decreto menzionato si coordina con il Testo Unico sulla Sicurezza (D. lgs. N. 81/2008). Infatti, l'art. 301 del suindicato decreto (modificato dagli artt. 142 e 143 del D.lgs. n. 106/2009) rimanda espressamente all'applicazione degli articoli 20 e seguenti del D.lgs. n. 758/1994 per quanto riguarda le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dallo stesso D.lgs. n. 81/2008, nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

La nota in esame, in particolare, chiarisce in ordine alla possibilità di concedere la rateizzazione della somma dovuta ex art. 21, co. 2, del D, lgs. 754/1994, a seguito dell'adempimento in merito alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza. **In particolare, sottolinea che l'Ispettorato non ha alcun potere conferito dalla legge per poter concedere la rateizzazione della relativa sanzione, anche se l'azienda dovesse trovarsi in difficoltà economica** . La *ratio* di ciò è che tale somma non è una comune sanzione amministrativa, bensì una condizione speciale volta ad evitare un contenzioso penale. Alla luce di ciò, non è possibile applicare la legge generale sulle rateizzazioni. In merito alle linee operative, come riporta la nota INL, l'ispettore concede al datore di lavoro un ordine di mettersi in regola entro un certo lasso di tempo. Dopodiché, se l'azienda si mette in regola, l'organo di vigilanza la "ammette" a pagare una sanzione ridotta in sede amministrativa (somma pari ad 1/4 del massimo dell'ammenda prevista dalla legge per quel reato). Pertanto, se l'azienda regolarizza l'infrazione e paga la sanzione entro 30 giorni, il reato si estingue, così come previsto all'art. 24 del D.lgs. n. 358/1994. A conferma di quanto riportato, è intervenuta la stessa Corte di Cassazione, che ha escluso la possibilità di dilazione del pagamento della somma prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 in parola, evidenziando altresì la necessità che il pagamento intervenga nel termine perentorio previsto dalla disposizione (entro trenta giorni) ai fini dell'estinzione della contravvenzione (Cass. Pen. Sez. III 6 aprile 2016 n. 17202). Di conseguenza, il pagamento tardivo non estingue il reato e la somma versata tardivamente non può essere utilizzata per poter compensare la successiva dell'ammenda. Questo perché i soldi versati tardivamente e l'ammenda sono due somme che appartengono a due sfere giuridiche completamente differenti.

Diverso, invece, è il caso in cui l'ammenda venisse irrogata quando il contenzioso penale è già iniziato e si è concluso con sentenza o decreto penale di condanna. In tale eventualità, allora, il giudice può, ai sensi dell'art. 133- *ter* c.p., concedere la rateizzazione della somma dovuta ex art 133 *ter* , in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato.

In conclusione, con questa nota l'INL ha rimarcato l'importante, nonché netta separazione tra la procedura amministrativa di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 759/1994 e la pena pecuniaria eventualmente applicata dal giudice. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, **l'organo di vigilanza non può rateizzare né dilazionare la somma dovuta ai sensi dell'art.**

21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 . Il contravventore deve versarla integralmente entro il termine di trenta giorni previsto dalla disposizione.

Direzione centrale coordinamento giuridico

Alle *Direzioni Interregionali del Lavoro*
agli *Ispettorati d'Area Metropolitana*
agli *Ispettorati Territoriali del Lavoro*
al *Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

e p.c.
alle *altre Direzioni Centrali*
alla *Provincia autonoma di Trento*
alla *Provincia autonoma di Bolzano*
all' *Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

OGGETTO: *Esclusione della rateizzazione per il pagamento della somma prevista dall'art. 21 del d.lgs. n. 758/1994. Indicazioni operative*.

Sono pervenuti alla scrivente Direzione quesiti in riferimento a quanto in oggetto e, in particolare, in ordine alla possibilità di concedere la rateizzazione della somma dovuta ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994, a seguito dell'ottemperanza alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

L'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 dispone che "*quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa,* ***nel termine di trenta giorni****, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa*".

La corresponsione di tale somma costituisce, unitamente all'adempimento della prescrizione, condizione per l'operatività del meccanismo di estinzione della contravvenzione previsto dall'art. 24 del medesimo decreto.

Ne consegue che al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 non può essere applicato l'art. 26 della legge n. 689/1981 e, pertanto, l'organo di vigilanza non è legittimato a concedere la relativa rateizzazione.

Diverso è il caso dell'ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna: in tali casi la somma dovuta potrà essere rateizzata dal giudice ai sensi dell'art. 133-ter c.p.

La natura e la disciplina del pagamento ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 sono state, peraltro, oggetto di specifico esame da parte della Corte di Cassazione, che ha escluso la possibilità di dilazione del pagamento della somma prevista dall'art. 21 in parola evidenziando altresì la necessità che il pagamento intervenga nel termine perentorio previsto dalla disposizione (entro trenta giorni) ai fini dell'estinzione della contravvenzione (Cass. Pen. Sez. III 6 aprile 2016 n. 17202).

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, con nota INL prot. 8119 del 17 settembre 2019, è stato affermato che il pagamento tardivo non estingue il reato e che la somma versata tardivamente non può essere utilizzata per compensare la successiva pena dell'ammenda, concludendo per il rimborso delle somme versate

tardivamente.

Tale conclusione è particolarmente significativa in quanto evidenza la netta separazione tra la procedura amministrativa di cui all'art. 21 d.lgs. n. 758/1994 e la pena pecuniaria eventualmente applicata dal giudice sottolineando come esse non siano fungibili.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, l'organo di vigilanza non può rateizzare né dilazionare la somma dovuta ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994. Il contravventore deve versarla integralmente entro il termine di trenta giorni previsto dalla disposizione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aniello Pisanti

S133-26 - Interpello del Ministero del lavoro: modalità digitali per la consegna e l'acquisizione della documentazione di assunzione

Con l'interpello n. 2/2026 il Ministero del Lavoro chiarisce le condizioni per l'assolvimento digitale degli obblighi documentali connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro

Con l'interpello n. 2/2026, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di assolvere, mediante strumenti digitali, agli obblighi di consegna e di acquisizione della documentazione connessa all'instaurazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il Dicastero ha risposto ai seguenti quesiti presentati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro:

- se gli obblighi di consegna al lavoratore di documenti che non richiedono attività compilativa o dichiarativa da parte dello stesso possano essere assolti mediante messa a disposizione in un'area riservata di una piattaforma informatica accessibile al solo lavoratore interessato;
- se la compilazione e la sottoscrizione della documentazione contenente dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore possano essere effettuate mediante applicativi digitali o strumenti informatici equivalenti, previa identificazione elettronica del dichiarante e nel rispetto della disciplina di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Documenti a contenuto meramente informativo
Con riferimento al primo quesito, il Ministero del lavoro ha richiamato i precedenti interpelli n. 1/2008 e n. 13/2012, relativi alla consegna del prospetto paga mediante strumenti telematici, evidenziando come la normativa non imponga, in assenza di specifiche prescrizioni, l'utilizzo di un determinato supporto materiale per la trasmissione della documentazione.
I principi espressi nei citati interpelli possono ritenersi applicabili anche agli ulteriori documenti concernenti il rapporto di lavoro che non richiedano una manifestazione di volontà o una dichiarazione del lavoratore.
Inoltre, sotto il profilo tecnico-organizzativo, il Dicastero non ha ravvisato elementi ostativi alla messa a disposizione della documentazione mediante un'area riservata di una piattaforma aziendale accessibile al lavoratore interessato, purché il processo adottato assicuri adeguate garanzie in ordine:

- all'identificazione dell'utente,
- all'accessibilità e disponibilità della documentazione,
- alla sua integrità,
- alla tracciabilità della data di messa a disposizione,
- alla tracciabilità della data di presa visione (ove richiesta dalla disciplina del singolo documento).

La piattaforma, ferma restando la responsabilità datoriale per l'adempimento e l'osservanza della disciplina sulla protezione dei dati personali, può essere gestita:

- direttamente dal datore di lavoro,
- dal professionista incaricato,
- da un fornitore di servizi.

Pertanto, in assenza di disposizioni che prescrivano specifiche modalità di consegna, gli obblighi documentali possono essere assolti mediante messa a disposizione dei documenti

in un’area riservata della piattaforma aziendale accessibile esclusivamente al lavoratore interessato , purché siano garantiti:

- l’identificazione dell’utente e la sicurezza del processo di accesso;
- l’accessibilità e la disponibilità della documentazione da parte del lavoratore, intese come possibilità di visionare, conservare e riprodurre i documenti;
- l’integrità dei documenti;
- la tracciabilità della data di messa a disposizione e, ove richiesta, della presa visione da parte del lavoratore.

La messa a disposizione può riguardare contestualmente più documenti, anche con un’unica conferma di presa visione riepilogativa, purché il sistema registri distintamente, per ciascun documento, la data di messa a disposizione e la relativa presa visione, ove richiesta.
Le medesime garanzie possono essere assicurate anche mediante trasmissione con posta elettronica certificata o con altri strumenti telematici che consentano la prova dell’avvenuta consegna, secondo i principi già espressi con i citati interpelli n. 1/2008 e n. 13/2012.
L’eventuale indisponibilità temporanea della piattaforma non esonera dal rispetto dei termini previsti per i singoli adempimenti. Il datore di lavoro deve, pertanto, assicurare modalità alternative di consegna, conservandone evidenza.
Documenti che contengono dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore
Con riguardo al secondo quesito concernente la documentazione che richiede una dichiarazione di scienza o di volontà del lavoratore, occorre distinguere il momento dell’identificazione elettronica di tale soggetto da quello della formazione e sottoscrizione del documento informatico.
Sotto il primo profilo, l’utilizzo di strumenti di identificazione elettronica quali il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la Carta d’identità elettronica (CIE) risulta coerente con quanto previsto dall’articolo 64 del CAD e consente di associare con adeguato grado di affidabilità l’operazione effettuata al soggetto che vi accede. In particolare, l’articolo 64, comma 2-quinquies, del CAD contempla l’utilizzo da parte dei soggetti privati di SPID e della Carta d’Identità Elettronica ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi in rete. L’impiego di tali strumenti nell’ambito di piattaforme digitali utilizzate per la gestione del rapporto di lavoro trova, pertanto, uno specifico fondamento nella disciplina vigente.
Tuttavia, il Dicastero ha precisato che occorre distinguere il momento dell’identificazione elettronica del lavoratore da quello della formazione e della sottoscrizione del documento informatico.
L’identificazione effettuata mediante SPID o CIE non può essere considerata, di per sé, equivalente all’apposizione di una firma elettronica, dovendosi, invece, verificare l’idoneità del processo informatico complessivamente adottato ad assicurare le garanzie richieste dall’articolo 20 del CAD e dalla relativa disciplina tecnica.
Ai fini della validità ed efficacia del documento informatico, assumono, infatti, rilievo le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del CAD, secondo cui il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed è idoneo a produrre gli effetti previsti dall’articolo 2702 c.c. quando vi sia apposta una firma digitale, una firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata ovvero quando esso sia formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisca sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità manifesta e inequivoca al medesimo autore.
In tale ambito assumono, inoltre, rilievo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), con particolare riferimento agli effetti giuridici delle firme elettroniche e ai requisiti della firma elettronica avanzata.
Tra le soluzioni idonee rientrano quelle di firma elettronica avanzata realizzate nel rispetto dell’articolo 26 del Regolamento eIDAS e degli articoli 55-61 del DPCM 22 febbraio 2013,

nelle quali il firmatario, previamente identificato anche mediante SPID o CIE, sottoscrive con un meccanismo posto sotto il suo esclusivo controllo, quale un codice monouso ricevuto su un dispositivo nella sua disponibilità esclusiva, secondo modelli già diffusi in altri settori. Resta a carico del soggetto che eroga la soluzione il rispetto degli obblighi previsti dalle citate regole tecniche, in particolare in ordine all'identificazione del firmatario, all'informativa, alla conservazione delle evidenze e alla verificabilità dell'integrità del documento.
In proposito, il Dicastero ha evidenziato come non sia possibile attribuire rilievo all'articolo 65 del CAD, richiamato nell'istanza, atteso che tale disposizione disciplina specificamente le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici e non può costituire, pertanto, il fondamento diretto della validità delle dichiarazioni rese dal lavoratore nei confronti di un datore di lavoro privato.
Parimenti, con riguardo alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il Dicastero ha precisato che l'articolo 64, comma 2-quinquies, del CAD, nel disciplinare l'utilizzo dei sistemi di identificazione da parte dei soggetti privati, richiama espressamente soltanto SPID e CIE. Pertanto, non si può utilizzare la CNS come modalità equivalente allo SPID e alla CIE, in assenza di una specifica disposizione normativa.
In conclusione, con l'interpello in esame, il Ministero del lavoro non ha ravvisato elementi ostativi alla digitalizzazione degli adempimenti sopra richiamati. In particolare:

- per i documenti a contenuto meramente informativo è sufficiente la messa a disposizione tracciata secondo le garanzie indicate con riferimento al primo quesito;
- per i documenti che contengono dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore è necessaria la sottoscrizione con firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ovvero la formazione del documento con il processo di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del CAD, non essendo sufficiente la sola identificazione mediante SPID o CIE.

Restano fermi gli eventuali requisiti di forma e i termini prescritti dalla disciplina propria di ciascun documento, la cui verifica compete al datore di lavoro, nel rispetto del CAD, del Regolamento eIDAS e delle pertinenti Linee guida AgID.
Il Ministero del Lavoro ha precisato, infine, che, per tutte le tipologie di documenti oggetto dell'interpello, il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare, anche in occasione di eventuali accertamenti ispettivi:

- l'effettivo assolvimento degli adempimenti,
- la corretta formazione dei documenti, mediante la conservazione delle evidenze informatiche idonee a comprovare l'avvenuta messa a disposizione della documentazione e, nei casi in cui sia richiesta una dichiarazione del lavoratore, la riconducibilità della stessa al soggetto dichiarante con le modalità sopra richiamate.

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
consiglionazionale@consulentidellavoro.it

Oggetto: Interpello ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 sulle modalità digitali di assolvimento degli obblighi di consegna e di acquisizione della documentazione connessa all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Si fa riferimento all'istanza di interpello sul tema in oggetto, con la quale codesto Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha formulato due quesiti concernenti la possibilità di assolvere, mediante strumenti digitali, gli obblighi documentali connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

In particolare, l'istante chiede di conoscere:

1. se gli obblighi di consegna al lavoratore di documenti che non richiedono attività compilativa o dichiarativa da parte dello stesso possano essere assolti mediante messa a disposizione in un'area riservata di una piattaforma informatica accessibile al solo lavoratore interessato;
2. se la compilazione e la sottoscrizione della documentazione contenente dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore possano essere effettuate mediante applicativi digitali o strumenti informatici equivalenti, previa identificazione elettronica del dichiarante e nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD*).

Al riguardo, acquisiti i necessari elementi istruttori dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dalla Direzione generale ministeriale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, sentito l'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al **primo quesito,** occorre preliminarmente ricordare che questa Amministrazione, con **interpello n. 1/2008**, ha ritenuto ammissibile l'assolvimento dell'obbligo di consegna del prospetto paga mediante posta elettronica certificata, in quanto ritenuta idonea a garantire l'effettiva disponibilità del documento al lavoratore, a condizione che vi sia la prova dell'effettiva consegna del documento alla scadenza prevista per il pagamento della retribuzione e che il datore ponga a disposizione del lavoratore idonee tecnologie e attrezzature informatiche per la ricezione e la stampa del prospetto, così da assicurare che i relativi oneri non gravino sul prestatore.

Successivamente, con **interpello n. 13/2012**, è stato ulteriormente chiarito che la consegna può avvenire anche mediante posta elettronica ordinaria o mediante collocazione del documento in un'apposita area riservata accessibile al lavoratore con *password* o codice segreto personale, purché resti garantita la possibilità di entrare nella disponibilità del documento e di materializzarlo e sempre che risulti tracciabile la relativa messa a disposizione.

Tali principi, fondati sulla considerazione che la normativa di riferimento non impone l'utilizzo di uno specifico supporto materiale per la trasmissione della documentazione, possono ritenersi applicabili anche agli ulteriori documenti concernenti il rapporto di lavoro che non richiedano una manifestazione di volontà o una dichiarazione del lavoratore.

Tale conclusione appare altresì coerente con l'evoluzione del quadro normativo in materia di amministrazione digitale. Sotto il profilo tecnico-organizzativo, infatti, non si ravvisano elementi ostativi alla messa a disposizione della documentazione mediante un'area riservata di una piattaforma aziendale accessibile al lavoratore interessato, purché il processo adottato assicuri adeguate garanzie in ordine all'identificazione dell'utente, all'accessibilità e disponibilità della documentazione, alla sua integrità, nonché alla tracciabilità della data di messa a disposizione e, ove richiesta dalla disciplina del singolo documento, della relativa presa visione. La piattaforma può essere gestita direttamente dal datore di lavoro oppure dal professionista incaricato o da un fornitore di servizi, ferme restando la responsabilità datoriale per l'adempimento e l'osservanza della disciplina sulla protezione dei dati personali. Al riguardo assumono rilievo le disposizioni del *Codice dell'amministrazione digitale*, nonché le *Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici* adottate dall'AgID, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo Codice.

Pertanto, in assenza di disposizioni che prescrivano specifiche modalità di consegna, gli obblighi documentali possono essere assolti mediante messa a disposizione dei documenti in un'area riservata della piattaforma aziendale accessibile esclusivamente al lavoratore interessato, purché siano garantiti:

a) l'identificazione dell'utente e la sicurezza del processo di accesso;
b) l'accessibilità e la disponibilità della documentazione da parte del lavoratore, intese come possibilità di visionare, conservare e riprodurre i documenti;
c) l'integrità dei documenti;
d) la tracciabilità della data di messa a disposizione e, ove richiesta, della presa visione da parte del lavoratore.

La messa a disposizione può riguardare contestualmente più documenti, anche con un'unica conferma di presa visione riepilogativa, purché il sistema registri distintamente, per ciascun documento, la data di messa a disposizione e la relativa presa visione, ove richiesta.

Le medesime garanzie possono essere assicurate anche mediante trasmissione con posta elettronica certificata o con altri strumenti telematici che consentano la prova dell'avvenuta consegna, secondo i principi già espressi con gli interpelli n. 1/2008 e n. 13/2012.

L'eventuale indisponibilità temporanea della piattaforma non esonera dal rispetto dei termini previsti per i singoli adempimenti; il datore di lavoro deve pertanto assicurare modalità alternative di consegna, conservandone evidenza.

Con riguardo al **secondo quesito**, concernente la documentazione che richiede, invece, una dichiarazione di scienza o di volontà del lavoratore, occorre distinguere il momento dell'identificazione elettronica di tale soggetto da quello della formazione e sottoscrizione del documento informatico.

Sotto il primo profilo, l'utilizzo di strumenti di **identificazione elettronica** quali il Sistema pubblico di identità digitale (**SPID**) e la Carta d'identità elettronica (**CIE**) risulta coerente con quanto previsto dall'**articolo 64 del CAD** e consente di associare con adeguato grado di affidabilità l'operazione effettuata al soggetto che vi accede. Più precisamente, l'articolo 64, comma 2-quinquies, del CAD contempla l'utilizzo da parte dei soggetti privati di SPID e della Carta d'Identità Elettronica ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi in

rete. L'impiego di tali strumenti nell'ambito di piattaforme digitali utilizzate per la gestione del rapporto di lavoro trova pertanto uno specifico fondamento nella disciplina vigente.

Tuttavia, occorre distinguere il momento dell'identificazione elettronica del lavoratore da quello della **formazione** e della **sottoscrizione** del documento informatico.

L'identificazione effettuata mediante SPID o CIE non può essere considerata, di per sé, equivalente all'apposizione di una firma elettronica, dovendosi invece verificare l'idoneità del processo informatico complessivamente adottato ad assicurare le garanzie richieste dall'articolo 20 del CAD e dalla relativa disciplina tecnica.

Ai fini della validità ed efficacia del documento informatico, assumono infatti rilievo le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82/2005, secondo cui il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed è idoneo a produrre gli effetti previsti dall'articolo 2702 del codice civile quando vi sia apposta **una firma digitale**, **una firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata**, **ovvero** quando esso sia **formato**, previa identificazione informatica del suo autore, **attraverso un processo che ne garantisca sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità manifesta e inequivoca al medesimo autore**.

In tale ambito assumono inoltre rilievo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), con particolare riferimento agli effetti giuridici delle firme elettroniche e ai requisiti della firma elettronica avanzata.

Tra le soluzioni idonee rientrano quelle di firma elettronica avanzata realizzate nel rispetto dell'articolo 26 del Regolamento eIDAS e degli articoli 55-61 del DPCM 22 febbraio 2013, nelle quali il firmatario, previamente identificato anche mediante SPID o CIE, sottoscrive con un meccanismo posto sotto il suo esclusivo controllo, quale un codice monouso ricevuto su un dispositivo nella sua disponibilità esclusiva, secondo modelli già diffusi in altri settori. Resta a carico del soggetto che eroga la soluzione il rispetto degli obblighi previsti dalle citate regole tecniche, in particolare in ordine all'identificazione del firmatario, all'informativa, alla conservazione delle evidenze e alla verificabilità dell'integrità del documento. In proposito, appare opportuno evidenziare come non sia possibile attribuire rilievo all'articolo 65 del CAD, richiamato nell'istanza, atteso che tale disposizione disciplina specificamente le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici e non può costituire, pertanto, il fondamento diretto della validità delle dichiarazioni rese dal lavoratore nei confronti di un datore di lavoro privato.

Parimenti, con riguardo alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS), si osserva che l'articolo 64, comma 2-quinquies, del CAD, nel disciplinare l'utilizzo dei sistemi di identificazione da parte dei soggetti privati, richiama espressamente soltanto SPID e CIE. Pertanto, non si ritiene di poter utilizzare la CNS come modalità equivalente allo SPID e alla CIE, in assenza di una specifica disposizione normativa.

Ne consegue che non **si ravvisano elementi ostativi alla digitalizzazione degli adempimenti sopra richiamati.** In particolare, per i documenti a contenuto meramente informativo è sufficiente la messa a disposizione tracciata secondo le garanzie indicate con riferimento al primo quesito; per i documenti che contengono dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore è necessaria la sottoscrizione con firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ovvero la formazione del documento con il processo di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del CAD, non essendo sufficiente la sola identificazione mediante SPID o CIE. Restano fermi gli eventuali requisiti di forma e i termini prescritti dalla disciplina propria di ciascun documento, la cui verifica compete al datore di lavoro, nel rispetto del CAD, del Regolamento eIDAS e delle pertinenti Linee guida AgID.

Si precisa che, **per tutte le tipologie di documenti** oggetto del presente interpello, **il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare, anche in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, l'effettivo assolvimento degli adempimenti e la corretta formazione dei documenti, mediante la conservazione delle evidenze informatiche idonee a comprovare l'avvenuta messa a disposizione della documentazione e, nei casi in cui sia richiesta una dichiarazione del lavoratore, la riconducibilità della stessa al soggetto dichiarante con le modalità sopra richiamate.**

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Condemi

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

S134-26 - Inps, msg. n. 3014/2026: Uniemens – aggiornato il file “Codici Contratto”

L’INPS comunica l’aggiornamento del file “Codici Contratto” utilizzato nell’ambito delle denunce UNIEMENS

Con il messaggio n. 3014/2026, l’Inps comunica che è stata effettuata una revisione del documento “Codici Contratto” della sezione <PosContributiva>, pubblicato sul portale dell’INPS nella sezione “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”.
In particolare, sono state eliminate dal documento alcune informazioni non più coerenti con l’attuale quadro normativo e di classificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Pertanto, a partire dalla versione n. 60 di settembre 2026, il documento “Codici Contratto” non contiene più i seguenti dati:

- codice “Macro Settore CNEL”;
- descrizione “Macro Settore CNEL”.

L’Inps precisa che tale variazione si rende necessaria in quanto, nella nuova logica adottata dal CNEL, la collocazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nell’Archivio nazionale dei contratti collettivi avviene in base alla classificazione ATECO e un contratto collettivo può essere assegnato a più settori di riferimento (corrispondenti alle sezioni della classificazione ATECO 2025), rendendo non più univoca l’associazione tra contratto e settore.
Il *file* aggiornato è consultabile direttamente sul portale dell’Istituto, all’interno della pagina dedicata alla Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private.

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 29-09-2026

Messaggio n. 3014

OGGETTO: **Aggiornamento del *file* "Codici Contratto". Eliminazione delle informazioni relative al codice e alla descrizione "Macro Settore CNEL"**

Con il presente messaggio si comunica che è stata effettuata una revisione del documento "Codici Contratto" della sezione <PosContributiva>, pubblicato sul portale dell'INPS nella sezione "Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private".

In particolare, sono state eliminate dal documento alcune informazioni non più coerenti con l'attuale quadro normativo e di classificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Pertanto, a partire dalla versione n. 60 di settembre 2026, il documento "Codici Contratto" non contiene più i seguenti dati:

- codice "Macro Settore CNEL";
- descrizione "Macro Settore CNEL".

Tale variazione si rende necessaria in quanto, nella nuova logica adottata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la collocazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nell'Archivio nazionale dei contratti collettivi avviene in base alla classificazione ATECO e un contratto collettivo può essere assegnato a più settori di riferimento (corrispondenti alle sezioni della classificazione ATECO 2025), rendendo non più univoca l'associazione tra

contratto e settore.

Il *file* aggiornato è consultabile direttamente sul portale dell'Istituto, all'interno della pagina dedicata alla Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

F58-26 - Reverse charge in edilizia e nuovi codici ATECO 2025: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate a Telefiscoq

Reverse charge in edilizia e nuovi codici ATECO 2025: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate a Telefisco

Per individuare i lavori edili affidati in subappalto per i quali opera il meccanismo del *reverse charge* (art. 17, co. 6, lett. a, del DPR 633/1972), occorre fare riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025. Pertanto, dal 1° aprile 2025, l'inversione contabile non trova più applicazione per le prestazioni che sono state classificate al di fuori della Sezione F relativa alle "Costruzioni".

Questa la **Risposta** fornita nell'ambito della manifestazione *Telefisco 2026* ,organizzata dalla stampa specializzata lo scorso 24 settembre 2026, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'impatto della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025, sull'applicazione del meccanismo del *reverse charge* per le prestazioni edili realizzate in subappalto (art. 17, co. 6, lett. a, del DPR 633/1972).

Il chiarimento si è reso necessario visto che, in base alla nuova classificazione, le attività del settore edile sono ancora racchiuse nella Sezione F (codici da 41 a 43), ma alcune di esse sono state collocate in altre Sezioni. Pertanto, occorreva precisare se queste ultime fossero ancora soggette a *reverse charge* quando affidate in subappalto, ovvero se dovessero considerarsi escluse in quanto non più considerate attività riconducibili all'edilizia.

Come noto, infatti, l'art. 17, co. 6, lett. a) del DPR 633/1972 prevede l'inversione contabile per le **prestazioni di servizi rese** nel settore edile da **subappaltatori** nei **confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione** di immobili, dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Poiché la norma non individua le singole prestazioni, l' **Agenzia delle Entrate** ha chiarito che deve farsi riferimento alle **attività riconducibili** alla **Sezione F («Costruzioni») della classificazione ATECO** (CM n. 37/E del 29 dicembre 2006).

Ora, nella risposta fornita durante *Telefisco* , l'Agenzia, in linea con le indicazioni fornite in passato, ha precisato che l' **applicazione** del *reverse charge* **resta subordinata** alla **riconducibilità della prestazione resa in subappalto** in una delle **attività elencate** nella **Sezione F della classificazione ATECO vigente** . **Dal 1° aprile 2025** , quindi, il riferimento è alla sezione F della **nuova ATECO 2025** .

Ne consegue che le **attività** che, in base alla nuova classificazione, **non** sono **più comprese nella Sezione F** non rientrano più **nemmeno nell'ambito operativo del** *reverse charge* **previsto per i subappalti** edili dalla citata lett. a, dell'art.17, co.6, del DPR 633/1972. È il caso del **restauro di edifici storici** , che in ATECO 2007 era classificato nel codice 41.20.00 («Costruzione di edifici residenziali e non residenziali», Sezione F), mentre, in **ATECO 2025** , è **confluito nel codice 91.30.01** («Conservazione e restauro del patrimonio culturale»), appartenente alla Sezione S. Per l'Agenzia, pertanto, a decorrere **dal 1° aprile 2025** le **prestazioni di restauro di edifici storici non sono più soggette a** *reverse charge* e l'IVA va assolta secondo le regole ordinarie.

Comunque,la risposta dell'Agenzia delle Entrate lascia un **"vuoto" interpretativo** circa gli impatti della nuova classificazione ATECO sulle **prestazioni di demolizione, di installazione di impianti e di completamento** relative a edifici, soggette al meccanismo del *reverse charge* di cui all'art. 17, co. 6, lett a-ter), del medesimo DPR 633/1972, a prescindere se siano rese o meno in subappalto.

Rispetto a tali fattispecie, l'Agenzia delle Entrate, già nella prima Circolare emanata sul tema (CM 14/E/2015), ha elencato le prestazioni riconducibili alla " *demolizione* ", " *installazione*

di impianti " e al " *completamento* " di edifici soggette al meccanismo, facendo riferimento a specifici codici attività compresi nella Sezione F dell'allora classificazione ATECO 2007.
Anche relativamente a tali prestazioni, dunque, con l'attuale ATECO 2025, alcune attività potrebbero risultare ricondotte a codici diversi da quelli richiamati dalla citata Circolare, per cui, anche per queste, resta da chiarire l'applicabilità, o meno, del meccanismo di inversione contabile.
Ad **avviso dell'ANCE** , in assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia, il **criterio ora espresso con riferimento alle prestazioni rese in subappalto** (di cui alla lett.a, del citato art.17) **non può essere esteso automaticamente anche a questa ulteriore ipotesi** di applicazione del meccanismo (di cui alla lett.a-ter del medesimo art.17).
Quest'ultima, infatti, a differenza di quella relativa al subappalto che comprende l'intero settore edile individuato dalla Sezione F, è circoscritta solo a determinate prestazioni, cosicché **si ritiene che, per queste, continui ad operare il** *reverse charge* **anche se, con ATECO 2025, dovessero essere classificate con un codice diverso** rispetto al passato.
In sostanza, ai fini dell'applicazione dell'inversione contabile alla "demolizione", "installazione di impianti" e "completamento" di edifici (di cui alla lett. a-ter, co.6, dell'art.17), si ritiene corretto, in attesa di indicazioni precise dell'Agenzia delle Entrate, considerare l'oggettività della prestazione e la sua riconducibilità alla descrizione dell'attività indicata dalla precedente CM 14/E/2015, indipendentemente dal nuovo codice assegnato.
In conclusione, dunque, con riferimento all'applicazione del *reverse charge* in edilizia previsto dall'art.17, co.6, del DPR 633/1972:

- per le prestazioni di cui alla **lett. a)** , occorre verificare che l'attività sia riconducibile alla sezione F di ATECO 2025; in caso contrario, come per il restauro di edifici storici, si applica l'IVA con le regole ordinarie;
- per le prestazioni di cui alla **lett. a-ter)** , si ritiene corretto fare riferimento al tipo di prestazione indicato dalla Circolare n. 14/E del 2015, indipendentemente dal codice ATECO assegnato, in attesa di un aggiornamento della circolare.

(omissis)

IVA

Reverse charge e sezione F Ateco 2025

D: Ai fini dell'applicazione del reverse charge di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, il riferimento alle attività riconducibili alla sezione F («Costruzioni») deve essere effettuato, dal 1° aprile 2025, sulla base della classificazione Ateco 2025 oppure continua a trovare applicazione la classificazione Ateco 2007?

Se si dovesse considerare la nuova tabella Ateco 2025, non sarebbe più soggetta al reverse charge, ad esempio, l'attività di «restauro di edifici storici», che per Ateco 2007 era classificata con il codice 41.20.00, «Costruzione di edifici residenziali e non residenziali», sezione F, mentre per Ateco 2025 è stata riclassificata nel codice 91.30.01, «Conservazione e restauro del patrimonio culturale», della sezione S ("Attività artistiche, sportive e di divertimento").

R: L'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972 prevede l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Al fine di individuare sulla base di criteri oggettivi l'ambito applicativo della disposizione, è stato chiarito che occorre fare riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco.

In particolare, con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 si è affermato che il settore edile di cui alla normativa nazionale deve essere identificato nelle attività di costruzione individuate nella tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004, ed alle relative note esplicative, entrambe consultabili sul sito www.agenziaentrate.it., precisando che, ai fini dell'applicazione del reverse charge, assume rilievo la sezione F («Costruzioni») della predetta classificazione.

Tale indirizzo è stato successivamente confermato nella circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, con la quale si è affermato che il reverse charge di cui alla lettera a) dell'articolo 17, sesto comma, continua, invece, ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento.

A seguito dell'adozione della nuova classificazione Ateco 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e divenuta operativa dal 1° aprile 2025, alcune attività precedentemente ricomprese nella sezione F della classificazione Ateco 2007 (aggiornata nel 2022) risultano ora collocate in differenti sezioni della classificazione.

In linea con i criteri interpretativi espressi nelle richiamate circolari n. 37/E del 2006 e n. 14/E del 2015, l'applicazione del reverse charge continua a essere subordinata alla riconducibilità dell'attività svolta alla sezione F della classificazione Ateco vigente.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° aprile 2025, le prestazioni aventi ad oggetto attività di «restauro di edifici storici», confluita nel codice 91.30.01 «Conservazione e restauro del patrimonio culturale», appartenente alla sezione S «Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento» della tabella Ateco 2025, non rientrano nell'ambito applicativo del reverse charge di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, con conseguente applicazione delle ordinarie regole di assolvimento dell'imposta.

U74-26 - Ecobonus: l'ENEA aggiorna i vademecum a supporto degli operatori

Ecobonus: l'ENEA aggiorna i vademecum a supporto degli operatori

Un quadro operativo aggiornato su aliquote, requisiti tecnici, spese ammissibili e documentazione necessaria per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati con l'Ecobonus. È questo l'obiettivo dei nuovi Vademecum pubblicati dall'Enea e aggiornati al 23 settembre 2026.

I documenti riguardano tredici tipologie di intervento, tra cui la riqualificazione globale, serramenti e infissi, caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, generatori a biomassa e interventi sulle parti comuni condominiali, oltre al Bonus facciate. I Vademecum sono accompagnati da una tabella riepilogativa con gli interventi e le relative percentuali di detrazione.

Non si tratta di nuove agevolazioni. I documenti raccolgono e riordinano in un quadro unitario le modifiche normative intervenute, dalla rimodulazione delle aliquote per il triennio 2025-2027 all'aggiornamento dei requisiti tecnici entrato in vigore nel corso del 2026.

Le aliquote per il 2025-2027

Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione è pari al 50% per gli interventi sull'abitazione principale e al 36% negli altri casi, come previsto dalla proroga disposta dalla legge n. 199/2025.

Per le spese sostenute nel 2027, invece, le aliquote scendono rispettivamente al 36% per l'abitazione principale e al 30% negli altri casi.

Restano inoltre fermi i limiti di detrazione previsti dall'articolo 16-ter del TUIR per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro.

Per quanto riguarda le parti comuni condominiali, per le spese sostenute dal 2025 non sono più applicabili le maggiori aliquote del 70%, 75%, 80% e 85%, previste fino al 31 dicembre 2024. Per il 2025 e il 2026 si applicano quindi le aliquote ordinarie del 50% o del 36%, mentre nel 2027 si passa al 36% o al 30%, in funzione delle condizioni previste per l'abitazione principale.

Gli interventi non più agevolabili

I nuovi Vademecum evidenziano anche gli interventi che non sono più ammessi all'Ecobonus.

Tra questi rientrano le caldaie a condensazione e i generatori ad aria a condensazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025. Fino al 31 dicembre 2024, la detrazione era pari al 50% per il tipo a e al 65% per i tipi b e c.

Non è più agevolabile neanche il Bonus facciate per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023. La detrazione era pari al 90% nel 2020 e 2021 e al 60% nel 2022.

I relativi Vademecum restano comunque disponibili per la documentazione riferita agli interventi già realizzati.

Requisiti tecnici aggiornati

Sul fronte dei requisiti tecnici, i Vademecum precisano che per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 occorre rispettare anche le prescrizioni del D.Lgs. n. 5/2026 relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il decreto, intervenendo sui requisiti degli impianti che possono accedere agli incentivi, introduce infatti ulteriori condizioni che devono essere coordinate con quelle specifiche previste per l'Ecobonus.

Gli adempimenti

Dal punto di vista procedurale, i Vademecum confermano le regole già in vigore. La

scheda descrittiva dell’intervento deve essere trasmessa all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, esclusivamente attraverso il portale dell’Agenzia.
Il beneficiario deve conservare l’e-mail di conferma della trasmissione oppure la stampa della scheda con il codice CPID, insieme all’asseverazione del tecnico abilitato, corredata dal computo metrico, e alla documentazione amministrativa.
Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, tra i documenti da conservare rientrano anche la delibera assembleare e la tabella millesimale, oltre alle fatture e ai bonifici “parlanti”.
Cosa verificare per gli interventi avviati nel 2026
Per i lavori avviati nel 2026 sarà quindi necessario verificare, oltre alla percentuale di detrazione applicabile, diversi elementi: la data in cui è stata sostenuta la spesa, la destinazione dell’immobile, la qualifica del beneficiario, la data di inizio dei lavori e le caratteristiche tecniche dell’intervento.
Particolare attenzione va posta, per alcuni interventi che coinvolgono impianti alimentati da fonti rinnovabili, alla data del 4 febbraio 2026, che rappresenta lo spartiacque per l’applicazione dei nuovi requisiti tecnici.

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE

(comma 344, articolo 1, legge 296/2006)



La categoria degli interventi "riqualificazione globale" comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

- *interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;*
- *impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;*
- *interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.*



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio o le detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla faq n. 9D.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	**Aliquota di detrazione IRPEF o IRES**	
	Abitazione principale[3]	*Diversa da abit. principale*
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: **100.000 euro**.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.

Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve garantire i requisiti previsti dal paragrafo 3.4 "Edifici ad energia quasi zero" dell'Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 o del D.M. 26/10/2025 (in base alla data d'inizio dei lavori).
2. L'intervento dev'essere relativo a edifici unifamiliari o singole unità immobiliari.
3. Per i lavori iniziati a partire dal 04/02/2026, occorre altresì soddisfare i requisiti tecnici prescritti dal D. lgs. 5/2026 per gli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili (si rimanda ai vademecum pertinenti).

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **spese per interventi di riqualificazione energetica** che incidono sulla prestazione energetica dell'intero edificio o dell'unità immobiliare;
- **opere provvisionali e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **occupazione di suolo pubblico**;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresi l'attestato di prestazione energetica - a.p.e. - dell'immobile per cui si chiede la detrazione, direzione dei lavori ecc.).

Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni[4] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale https://bonusfiscali.enea.it/, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato;

 

 Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

 Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio[5] è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022[6], tenendo conto dei chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[7] nella sezione "Archivio";

- copia dell'**attestato di prestazione energetica (a.p.e.)** post-intervento dell'edificio unifamiliare o dell'unità immobiliare per cui si richiede la detrazione fiscale;
- copia della **relazione tecnica** necessaria ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
- **schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati**, e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). Si veda la "Nota sui materiali isolanti[8]";
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto** (se l'intervento riguarda l'impianto termico).

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, dichiarazione dell'amministrazione condominiale che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[2] Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] Per la definizione di *"abitazione principale"* si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

[4] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[5] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[6] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[7] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

[8] https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI.pdf

SERRAMENTI E INFISSI

(comma 345, articolo 1, legge 296/2006)



Sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U_W [W/(m^2 x K)]



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".

Informazioni generali

Requisiti tecnici dell'intervento

Spese ammissibili

Documentazione necessaria

Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla faq n. 9D.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	**Aliquota di detrazione IRPEF o IRES**	
	Abitazione principale[3]	*NON abitazione principale*
Spese sostenute fino al 31/12/2024	50%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: **60.000 euro per unità immobiliare**

Se l'intervento è contestuale all'isolamento dell'involucro opaco verticale e/o orizzontale e riguarda la stessa unità immobiliare, la detrazione massima è pari a 60.000 euro complessivi per l'insieme degli interventi sugli infissi e sull'involucro opaco.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione** di elementi già esistenti e/o loro parti (e non come nuova installazione). Come precisato nella circolare 23/E del 23/06/2022 dell'Agenzia delle Entrate a proposito degli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, se la sostituzione degli infissi esistenti prevede spostamenti e variazioni dimensionali, si può usufruire dell'Ecobonus per un numero intero di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella degli infissi esistenti prima dei lavori.
2. L'infisso interessato dall'intervento deve delimitare un **volume già riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati**.
3. I valori di **trasmittanza termica *prima dell'intervento* (U_w)** devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]").
4. I valori di **trasmittanza termica *dopo l'intervento* (U_w)** devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020, fermo restando il rispetto dei "Requisiti Minimi" (D.M. 26/06/2015 oppure D.M. 28/10/2025 a seconda della data d'inizio dei lavori).

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **coibentazione o sostituzione dei cassonetti** nel rispetto dei valori limite di trasmittanza termica previsti per le finestre comprensive di infissi;
- **fornitura e posa in opera** di una nuova finestra o di una porta d'ingresso o di un lucernario in sostituzione dell'esistente;
- **integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati**;
- **fornitura e posa in opera di scuri**, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto d'intervento;
- **prestazioni professionali** (ad esempio, produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l'attestato di prestazione energetica - a.p.e. - delle unità immobiliari per cui si chiede la detrazione , direzione dei lavori ecc.).

Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni[4] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale https://bonusfiscali.enea.it/, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La scheda descrittiva:

- nel caso di interventi sulla singola unità immobiliare (univocamente identificata al Catasto) può essere redatta anche direttamente dal soggetto beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio, interventi che riguardano le parti comuni condominiali) dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Se la sostituzione dell'infisso comprende la sostituzione o l'installazione della relativa chiusura oscurante, nella scheda descrittiva relativa agli "Infissi" occorre spuntare la voce "Installazione di chiusura oscurante pertinente" e si indica l'importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi[5].

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;

> *Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.*

- **schede tecniche** di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- copia dell'**attestato di prestazione energetica (a.p.e.)**, che NON è richiesto nel caso di sostituzione di infissi in una singola unità immobiliare;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;

- la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione va allegato il **computo metrico**.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio[6] è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022[7], tenendo conto dei chiarimenti[8] del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[9] nella sezione "Archivio".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi:**

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (includendo anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei chiarimenti ministeriali (faq n. 6).

Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi **in singole unità immobiliari**, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori/assemblatori/installatori di detti elementi, che attesti il rispetto dei requisiti.

Il valore di trasmittanza termica degli infissi *prima dell'intervento* può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l'algoritmo[10] appositamente elaborato dall'ENEA e può essere riportato:

- all'interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
- in un'autocertificazione del produttore;
- nell'asseverazione.

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, **dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:

- **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;

- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[2] Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, consultabili al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] Per la definizione di *"abitazione principale"* si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

[4] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[5] Per ulteriori informazioni si rimanda alla *faq* n. 2B al link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/b-coibentazione-parti-opache-sostituzione-dei-serramenti-e-installazione-delle-schermature-solari-comma-345.html

[6] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[7] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[8] https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2023/01/12/faq_dm_costi_massimi_14022022.pdf

[9] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

[10] https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/per-i-tecnici/esempi-per-il-calcolo.html

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI

(commi 2-quater e 2-quater.1, art. 14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)



Tipo a): gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo

Tipo b): gli stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la "qualità media" di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al D.M. 26/06/2015 "Linee guida"

Tipo c): gli stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguano la riduzione di una classe di rischio sismico

Tipo d): gli stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguano la riduzione di almeno due classi di rischio sismico



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".

Informazioni generali

Requisiti tecnici dell'intervento

Spese ammissibili

Documentazione necessaria

Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio o le detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla faq n. 9D.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	**Aliquota di detrazione IRPEF o IRES**	
	Abitazione principale[3]	*Non abitazione principale*
Spese sostenute fino al 31/12/2024	70% - 75% - 80% - 85%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: per gli interventi di tipo a) e b), **40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio; per gli interventi di tipo c) e d), **136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve riguardare **l'involucro delle parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno.**
2. L'intervento deve interessare **più del 25% della superficie disperdente**.
3. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione** o **modifica di elementi già esistenti** (e non come nuova realizzazione in ampliamento).
4. I valori di **trasmittanza termica *prima dell'intervento* (U)** devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]").
5. I valori di **trasmittanza termica *dopo l'intervento* (U)** devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020, fermo restando il rispetto dei "Requisiti Minimi" (D.M. 26/06/2015 oppure D.M. 28/10/2025 a seconda della data d'inizio dei lavori).
6. L'intervento può comprendere, **se i lavori sono eseguiti contestualmente**, **anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento d'isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni di riscaldamento**, purché inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.; per i requisiti di tali interventi si rimanda ai vademecum specifici.
7. Per gli interventi di tipo b), l'involucro edilizio dell'intero edificio **deve avere qualità "bassa" prima dell'intervento e almeno "media" dopo l'intervento**, sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva.
8. Per gli interventi di tipo c) e d) l'edificio deve appartenere alle zone sismiche 1, 2 o 3 ed è necessario conseguire **una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di almeno due classi**, secondo il D.M. 28/02/2017 n. 58, come modificato dal D.M. del 07/03/2017 n. 65 e dal D.M. del 09/01/2020 n. 24.

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **opere provvisionali e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **occupazione di suolo pubblico**;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresi gli attestati di prestazione energetica - a.p.e. - delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione dei lavori ecc.);
- se sono eseguiti contestualmente, anche le spese relative a:
 - sostituzione di serramenti (vedi vademecum specifico):
 - installazione di schermature solari (vedi vademecum specifico);
 - sostituzione impianto termico comune (si rimanda al vademecum specifico in base al generatore sostitutivo).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni[4] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale https://bonusfiscali.enea.it/, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato;



Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

 Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio[5] è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022[6], tenendo conto dei chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[7] nella sezione "Archivio";
- copia dell'**attestato di prestazione energetica (a.p.e.)** di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- copia della **relazione tecnica** necessaria ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. o provvedimento regionale equivalente;
- **schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati**, e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). Si veda la "Nota sui materiali isolanti[8]".

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, dichiarazione dell'amministrazione condominiale che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[2] Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] Per la definizione di *"abitazione principale"* si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

[4] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[5] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[6] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[7] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.
[8] https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI.pdf



CALDAIE A CONDENSAZIONE
GENERATORI AD ARIA A CONDENSAZIONE

(comma 347, articolo 1, legge 296/2006)

TIPO a): sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente (η_s) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013

TIPO b): sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02

TIPO c): sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale, si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020 insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024 disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla faq n. 9D.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES
Spese sostenute dal 01/01/2018 fino al 31/12/2024	50% per il tipo a) 65% per il tipo b) e c)
Spese sostenute dal 01/01/2025	*NON AGEVOLABILI*[3]

Limite massimo di detrazione ammissibile: **30.000 euro per unità immobiliare**.

Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione totale o parziale** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di generatore a condensazione **e non come nuova installazione**.
2. Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere **ad aria o ad acqua.**
3. In **tutti gli interventi**, ove tecnicamente possibile, su tutti i corpi scaldanti sono installate **valvole termostatiche a bassa inerzia termica**, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente (di tipo modulante e agente sulla portata)[4].
4. Per gli interventi *di tipo a),* l'efficienza energetica per il riscaldamento d'ambiente del generatore dev'essere $\eta_s \geq 90\%$. Per interventi *di tipo b),* oltre al precedente requisito, dev'essere installato contestualmente un sistema di termoregolazione evoluto appartenente alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Per interventi *di tipo c)*, il rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile dev'essere $\geq 93 + 2 \log P_n$.
5. Per tutti gli interventi, nel caso di impianto **con potenza nominale maggiore di 100 kW**, oltre ai precedenti requisiti:
 - dev'essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
 - devono essere installati una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili.
6. Per i generatori a condensazione ad acqua di potenza superiore a 400 kW, è richiesto un rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI 15502.
7. La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di ACS), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.
8. Il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate nel caso di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore aventi potenza termica utile maggiore di 100 kW.

Inoltre, devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente;
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- **adeguamento** della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, ecc.).

Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento entro 90 giorni[5] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE accedendo dalla pagina https://bonusfiscali.enea.it/ nella sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale > 100 kW, la scheda descrittiva dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **"scheda descrittiva dell'intervento"** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);



Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **scheda tecnica** dei generatori installati;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**.
- **asseverazione** redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

 Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali specifici di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

 Indipendentemente dalla data d'inizio dei lavori, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale ≤ 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita:

 - *per interventi di tipo a),* dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s);
 - *per interventi di tipo b),* dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s), insieme alla scheda di prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che ne mostri l'appartenenza alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
 - *per tutti gli interventi*, dalla certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti oggetto dell'asseverazione.

 Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio[6] è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022[7] e alla luce dei chiarimenti del Ministero

della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[8] nella sezione "Archivio".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi:**

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (includendo anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei chiarimenti ministeriali (faq n. 6).

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, **dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[2] Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] Per approfondimenti, si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, paragrafo 2.1.

[4] In accordo con il punto 10.3 dell'Allegato A del D.M. 06/08/2020, le valvole termostatiche a bassa inerzia termica *non* sono richieste nei seguenti casi:

a) nei locali per i quali si dimostri inequivocabilmente che, nel caso specifico, l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata non sia fattibile dal punto di vista tecnico;
b) nei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;
c) negli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
d) negli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Qualora non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, le motivazioni sono riportate nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 37/2008 a cura dell'installatore e, quando prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D. lgs. 192/2005 redatta a cura di un tecnico abilitato.

[5] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[6] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[7] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[8] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

BONUS FACCIATE
COIBENTAZIONE DELLE STRUTTURE VERTICALI
(commi 219 e 220, articolo 1, legge 160/2019)



Interventi sulle strutture opache delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 02/04/1968 o in zone a queste assimilabili, ossia gli interventi influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. **NON** sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetria;
- devono essere ubicati in **zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968**, **o in zone a queste assimilabili** in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali [3];
- possono essere edifici costituiti da una o più unità immobiliari.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	**Aliquota di detrazione IRPEF o IRES**	
	Abitazione principale[4]	*NON abitazione principale*
Spese sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2021	90%	
Spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022	60%	
Spese sostenute dal 01/01/2023	NON AGEVOLABILI	

Limite massimo di detrazione ammissibile: **nessuno**

Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento dev'essere finalizzato al "recupero o restauro" della **facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache** della stessa (facciate sul perimetro esterno, facciate interne purché visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico). Sono **esclusi** gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.
- L'obbligo di comunicazione all'ENEA vige se l'intervento è **influente dal punto di vista termico o interessa il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**.
- I valori di **trasmittanza termica *prima dell'intervento* (U)** devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]").
- I valori di **trasmittanza termica *dopo l'intervento* (U)** devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020, fermo restando il rispetto del D.M. "Requisiti Minimi" del 26/06/2015.

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **fornitura e posa in opera** del materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **opere provvisionali e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **occupazione di suolo pubblico**;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli attestati di prestazione energetica - a.p.e. - delle unità immobiliari per cui si chiede la detrazione, direzione dei lavori ecc.).

Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni[5] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale https://bonusfiscali.enea.it/, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato;

 Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

 Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio[6] sia stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022[7] tenendo conto dei chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[8] nella sezione "Archivio";

- copia dell'**attestato di prestazione energetica (a.p.e.)** di ogni singola unità immobiliare per cui si richiede la detrazione fiscale;

- copia della **relazione tecnica** necessaria ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. o provvedimento regionale equivalente;
- **schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati**, e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). Si veda la "Nota sui materiali isolanti[9]".

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, **dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[2] Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] L'articolo 2 del D.M. 1444/1968 stabilisce che sono classificate zone territoriali omogenee:

- zone A): le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- zone B): le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore 1,5 m^3/m^2.

[4] Per la definizione di *"abitazione principale"*, si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

[5] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[6] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[7] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[8] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

[9] https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI.pdf

COLLETTORI SOLARI TERMICI

(comma 346, articolo 1, legge 296/2006)



Installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".

Informazioni generali

Requisiti tecnici dell'intervento

Spese ammissibili

Documentazione necessaria

Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Per interventi con data di inizio dei lavori prima del 13/06/2022, nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti si veda il D. Lgs. 28/2011, articolo 11, comma 4.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	**Aliquota di detrazione IRPEF o IRES**	
	Abitazione principale[3]	*Diversa da abit. principale*
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: **60.000 euro per unità immobiliare**.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. I collettori solari termici si intendono agevolabili **per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali** (ovvero produzione di calore di processo) e **per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari**.
2. I collettori solari termici e i bollitori impiegati devono essere **garantiti per almeno 5 anni**.
3. Gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere **garantiti per almeno 2 anni.**
4. L'installazione dell'impianto dev'essere eseguita in conformità ai manuali d'installazione dei principali componenti.
5. I collettori solari devono possedere la certificazione *Solar Keymark*; per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione *Solar Keymark* del solo collettore può essere sostituita da quella del sistema; la certificazione *Solar Keymark*, per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile ottenerla, è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA .
6. I collettori solari devono soddisfare i valori minimi di **producibilità specifica** (calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark*, o nell'attestazione rilasciata da ENEA nei casi previsti, per una temperatura media di funzionamento di 50°C) indicati, per tipo di collettore solare, nell'allegato IV al D. lgs. 199/2021 (modificato dal D. lgs. 5/2026 per i lavori iniziati a partire dal 04/02/2026) e nel paragrafo 3 dell'allegato A al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]").
7. Per gli interventi di installazione di collettori solari termici, **l'energia termica Q_u prodotta in un anno per unità di superficie lorda**, espressa in kWht/m² anno, è calcolata come indicato nell'Allegato H al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]").

Inoltre, devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- **opere provvisionali e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).

Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni[4] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale https://bonusfiscali.enea.it/, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);

> *Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.*

- **schede tecniche** dei collettori installati;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto di impianto**;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;

- la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per gli impianti la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m^2, l'asseverazione può essere **sostituita dalla dichiarazione del produttore** che attesti il rispetto delle condizioni tecniche sopra elencate. In tal caso **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali specifici di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio[5] è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022[6] e alla luce dei chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[7] nella sezione "Archivio".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi:**

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (includendo anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei chiarimenti ministeriali (faq n. 6).

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, **dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;

- **ricevute dei bonifici** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[2] Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] Per la definizione di *"abitazione principale"* si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

[4] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[5] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[6] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[7] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

SCHERMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI

(art.14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)

Acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell'allegato M al D. Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata

Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".

Informazioni generali

Requisiti tecnici dell'intervento

Spese ammissibili

Documentazione necessaria

Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	**Aliquota di detrazione IRPEF o IRES**	
	Abitazione principale[3]	*NON abitazione principale*
Spese sostenute fino al 31/12/2024	50%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: **60.000 euro per unità immobiliare**

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. È agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'allegato M al D.lgs. 311/2006.
2. Le schermature devono essere:
 - solidali con l'involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall'utente;
 - a protezione di una superficie vetrata;
 - installate all'interno o all'esterno della superficie vetrata oppure a essa integrate;
 - mobili;
 - schermature "tecniche".
3. Le *schermature solari* (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) ammesse a detrazione sono quelle con orientamento da EST a OVEST passando per il SUD. Sono escluse tutte quelle con orientamenti da EST a OVEST passando per il NORD e, dunque, anche quelle con orientamenti NORD-EST e NORD-OVEST.
4. Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale, g_{tot}, inferiore o uguale a 0,35, valutato con riferimento al vetro di tipo C secondo le norme UNI EN 14500 e UNI EN 14501. Si precisa tuttavia che il risparmio energetico dev'essere calcolato adoperando il g_{tot} relativo alla superficie vetrata effettivamente presente.
5. Le *chiusure oscuranti* (ad esempio scuri, persiane e avvolgibili) possono essere combinate con l'infisso o autonome e sono ammesse a detrazione per qualunque orientamento. Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova chiusura deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente affinché venga conseguito un risparmio energetico.
6. La chiusura oscurante sostituita contestualmente al relativo infisso rientra nel limite di detrazione della sostituzione degli infissi ed è inserita nella scheda descrittiva degli stessi, secondo le modalità descritte nel vademecum "Serramenti e infissi".

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **fornitura e posa in opera** di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
- eventuale **smontaggio e dismissione** di analoghi sistemi preesistenti;

- fornitura e posa in opera di **meccanismi automatici di regolazione e controllo** delle schermature;
- **prestazioni professionali** (ad esempio, produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.);
- **opere provvisionali e accessorie**.

Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni[4] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale https://bonusfiscali.enea.it/, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

In presenza dell'impianto di *climatizzazione estiva*, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con la schermatura solare. Può essere usata l'applicazione gratuita dell'ENEA "ShadoWindow" (https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it). In presenza dell'impianto di *climatizzazione invernale*, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con la chiusura oscurante. A questo scopo, l'ENEA mette a disposizione gratuitamente l'applicazione "Chiusure oscuranti" (https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario;

> *Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.*

- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio[5] è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022[6], tenendo conto dei chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[7] nella sezione "Archivio".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi:**

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (includendo anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022), sempre alla luce dei chiarimenti ministeriali (faq n. 6).

Nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8 del D. lgs. 192/05 e ss.mm.ii., **l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore/produttore/assemblatore** che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. In ogni caso, per valutare le prestazioni delle chiusure oscuranti si indica il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125, mentre per le schermature solari si indica il fattore di trasmissione solare totale valutato secondo la UNI EN 14500 e UNI EN 14501;

- **schede tecniche dei componenti e marcatura CE** con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- **attestazioni di prestazione** che, con timbro e firma del produttore/rivenditore, riportino il fattore di trasmissione solare totale delle schermature solari, calcolato secondo la norma UNI EN 14500 e UNI EN 14501, e/o la resistenza termica supplementare o addizionale delle chiusure oscuranti, calcolata secondo la norma UNI EN 13125. Per le attestazioni, possono essere usate le indicazioni delle applicazioni "ShadoWindow" e "Chiusure oscuranti".

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, **dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[2] Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] Per la definizione di *"abitazione principale"* si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

[4] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[5] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[6] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[7] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

COIBENTAZIONE STRUTTURE OPACHE

(comma 345, articolo 1, legge 296/2006)



Interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U [W/(m^2 x K)]



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".

Informazioni generali

Requisiti tecnici dell'intervento

Spese ammissibili

Documentazione necessaria

Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla faq n. 9D.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	**Aliquota di detrazione IRPEF o IRES**	
	Abitazione principale[3]	*Non abitazione principale*
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: **60.000 euro per unità immobiliare**

Se l'intervento è contestuale alla sostituzione degli infissi nella stessa unità immobiliare, la detrazione massima è pari a 60.000 euro complessivi per l'insieme degli interventi su involucro opaco e infissi.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve configurarsi come **coibentazione delle strutture opache esistenti** (non come nuova realizzazione in ampliamento).
2. L'intervento deve delimitare un **volume già riscaldato verso l'esterno**, verso vani non riscaldati o contro terra.
3. I valori di **trasmittanza termica *prima dell'intervento* (U)** devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]").
4. I valori di **trasmittanza termica *dopo l'intervento* (U)** devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020, fermo restando il rispetto dei "Requisiti Minimi" (D.M. 26/06/2015 oppure D.M. 28/10/2025 a seconda della data d'inizio dei lavori).

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **fornitura e posa in opera** del materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **demolizione e ricostruzione** dell'elemento costruttivo;
- **opere provvisionali e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- **occupazione di suolo pubblico**;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresi gli attestati di prestazione energetica - a.p.e. - delle unità immobiliari per cui si chiede la detrazione, direzione dei lavori ecc.).

Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni[4] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale https://bonusfiscali.enea.it/, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato;

 Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

 Per gli interventi con richiesta del titolo edilizio[5] presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022[6], tenendo conto dei chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[7] nella sezione "Archivio";

- copia dell'**attestato di prestazione energetica (a.p.e.)** di ogni singola unità immobiliare per cui si richiede la detrazione fiscale;
- copia della **relazione tecnica** necessaria ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. o provvedimento regionale equivalente;

- **schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati**, e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). Si veda la "Nota sui materiali isolanti[8]".

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, **dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[2] Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] Per la definizione di *"abitazione principale"* si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025 pag. 17.

[4] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[5] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[6] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[7] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

[8] https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI.pdf

BUIILDING AUTOMATION

(comma 88, articolo 1, legge 208/2015)



Installazione di sistemi di building automation *per la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali*



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".



Informazioni generali

Requisiti tecnici dell'intervento

Spese ammissibili

Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali immobili?

Le unità immobiliari che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastate o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- residenziali;
- **dotate d'impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla faq n. 9D.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	**Aliquota di detrazione IRPEF o IRES**	
	Abitazione principale[3]	*Non abitazione principale*
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: **15.000 euro per unità immobiliare**.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve avere come ambito di applicazione le unità immobiliari residenziali.
2. L'intervento deve configurarsi come fornitura e posa in opera di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.
3. I sistemi possono essere installati congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione degli impianti termici.
4. I sistemi, afferenti almeno alla **classe B** della norma EN 15232-1:2017, devono:
 - mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
 - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
 - consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

 La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta, anche con la possibilità di utilizzare i dati di altri sistemi di misurazione installati nell'impianto, purché funzionanti.

Devono comunque essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione a regola d'arte, all'interno di unità immobiliari residenziali, di sistemi di *building automation* degli impianti termici. Non è compreso tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettano di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, *tablet* e *personal computer* o dispositivi similari comunque denominati;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).

Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni[4] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale https://bonusfiscali.enea.it/, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta dal soggetto beneficiario oppure da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);

 Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **schede tecniche** dei dispositivi installati;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

 Per impianti termici di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere **sostituita** da una **dichiarazione dell'installatore** che attesti la rispondenza dei medesimi requisiti. In tal caso **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio[5] è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022[6] e alla luce dei chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[7] nella sezione "Archivio".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi:**

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (includendo anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei chiarimenti ministeriali (faq n. 6).

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, **dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[2] Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] Per la definizione di *"abitazione principale"* si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

[4] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[5] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[6] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[7] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

MICROCOGENERATORI

(comma 2. b-bis, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)



Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori alimentati da fonti rinnovabili in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) ≥ 20% con potenza elettrica < 50 kW_e



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".

Informazioni generali

Requisiti tecnici dell'intervento

Spese ammissibili

Documentazione necessaria

Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla faq n. 9D.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	**Aliquota di detrazione IRPEF o IRES**	
	Abitazione principale[2]	*Diversa da abit. principale*
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese dal 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: **100.000 euro per unità immobiliare**.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve condurre a un **risparmio di energia primaria (PES)**, come definito all'allegato III del D. M. 04/08/2011, **pari almeno al 20%**.
2. Tutta **l'energia termica prodotta** dev'essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.
3. La potenza termica complessiva del nuovo generatore non può superare per più del 10% la potenza del generatore sostituito, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatore di calore unifamiliare combinato (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), è ammessa una potenza nominale fino a 35 kW.
4. *Per gli interventi iniziati a partire dal 04/02/2026*, occorre che l'impianto sia alimentato da fonti rinnovabili in accordo con il D. lgs. 5/2026.
5. Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione, si fa riferimento al D.M. 16/03/2017.
6. Qualora sia previsto il mantenimento del generatore di calore precedentemente installato con la funzione di *back-up*, l'asseverazione ne riporta le motivazioni.

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente;
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per sostituire l'impianto termico a regola d'arte;
- interventi per l'**adeguamento** della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).

Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni[3] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale https://bonusfiscali.enea.it/, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato;



Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **dichiarazione del fornitore (o produttore)** dell'unità di micro-cogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica;
- **scheda tecnica** degli apparecchi installati;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio[4] è stata presentata a partire dal 16/04/2022, L'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022[5], tenendo conto dei chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[6] nella sezione "Archivio".

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, **dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[2] Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[4] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[5] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[6] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

SISTEMI IBRIDI

(comma 2.1, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)



Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione (o biomassa nei casi previsti), realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale, si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla faq n. 9D.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	**Aliquota di detrazione IRPEF o IRES**	
	Abitazione principale[3]	*Non abitazione principale*
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: **30.000 euro per unità immobiliare.**

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.

Requisiti tecnici dell'intervento

1. Il sistema dev'essere costituito da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, **realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro.**
2. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione integrale o parziale** del vecchio impianto di climatizzazione invernale e non come nuova installazione (vedere le faq n. 5D e 6D).
3. La potenza termica complessiva della caldaia a condensazione del sistema ibrido non può superare per più del 10% la potenza del generatore sostituito, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatore di calore unifamiliare combinato (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), è ammessa una potenza nominale fino a 35 kW.
4. Il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia **deve essere ≤ 0,5.**
5. La caldaia deve avere **rendimento termico utile**, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale[4], **maggiore o uguale a 93 + 2 log P_n**[5]. Per valori superiori a 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
6. La pompa di calore:
 - *per interventi iniziati prima del 04/02/2026*, deve garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) almeno pari a quelli fissati nell'allegato F al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]");
 - *per interventi iniziati a partire del 04/02/2026*, oltre al rispetto dei valori minimi di COP/GUE ai sensi del D.M. 06/08/2020, deve soddisfare anche i requisiti minimi di SCOP e SPER stabiliti dal D. lgs. 5/2026. Inoltre, se la caldaia a condensazione ha potenza utile nominale ≤ 400 kW, dev'essere $\eta_s > 90\%$, mentre per $P_n > 400$ kW occorre soddisfare il requisito $\eta_{100} > 98\%$.
7. Per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
 - dev'essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
 - devono essere installati una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili.
8. Il sistema di distribuzione dev'essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate. Per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW (dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperature di cui all'allegato F), tale requisito dev'essere riportato nell'asseverazione.
9. Ove tecnicamente compatibile, sono installate **valvole termostatiche a bassa inerzia termica** (o altro sistema di termoregolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti

i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente (di tipo modulante e agente sulla portata)[6].

10. *Per interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 13/06/2022*, ai sensi del D. Lgs. 199/2021, sono ammessi a detrazione **anche i sistemi ibridi a biomassa costituiti da pompa di calore e caldaia a biomassa,** che soddisfino i requisiti specifici previsti per le pompe di calore e le caldaie a biomassa (con l'esclusione dell'obbligo d'installazione dei sistemi di accumulo termico).

Devono comunque essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente;
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente;
- **adeguamento della rete di distribuzione**, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni[7] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale https://bonusfiscali.enea.it/, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);



Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **scheda tecnica** del sistema ibrido installato;
- **certificazione** del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti oggetto dell'asseverazione;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

 Per impianti di potenza nominale del focolare inferiore o uguale a 100 kW, l'asseverazione può essere **sostituita** da una **dichiarazione del fornitore** che attesti la rispondenza ai medesimi requisiti. In tal caso **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali specifici di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

 Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio[8] è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022[9] e alla luce dei chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[10] nella sezione "Archivio".

 Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi:**

 - se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
 - se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;

- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (includendo anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei chiarimenti ministeriali (faq n. 6).

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, dichiarazione dell'amministrazione condominiale che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[2] Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] Per la definizione di *"abitazione principale"* si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

[4] Per le caldaie ad acqua, si fa riferimento a temperature minime e massime rispettivamente di 60°C e 80 °C.

[5] Per log P_n si intende il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore di calore.

[6] In accordo con il punto 10.3 dell'Allegato A del D.M. 6.08.2020, le valvole termostatiche a bassa inerzia termica *non* sono richieste nei seguenti casi:

a) nei locali per i quali si dimostri inequivocabilmente che l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata non sia fattibile dal punto di vista tecnico;
b) nei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;
c) negli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
d) negli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Qualora non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, le motivazioni sono riportate nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 37/2008 a cura dell'installatore e, quando prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 redatta a cura di un tecnico abilitato.

[7] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[8] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[9] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[10] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA o SISTEMI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA o SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

(comma 347, articolo 1, legge 296/2006)



Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia

Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".



Informazioni generali

Requisiti tecnici dell'intervento

Spese ammissibili

Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- ✓ sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- ✓ possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- ✓ **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- ✓ dotati di **impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla faq n. 9D.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	**Aliquota di detrazione IRPEF o IRES**	
	Abitazione principale[3]	*Non abitazione principale*
Spese sostenute fino al 31/12/2024	65%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: **30.000 euro per unità immobiliare**

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.

Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione integrale o parziale** del vecchio impianto di climatizzazione invernale e non come nuova installazione (vedere le faq n. 5D e 6D).
2. La potenza termica complessiva del nuovo generatore installato non può superare per più del 10% la potenza del generatore sostituito, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatore di calore unifamiliare combinato (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), è ammessa una potenza nominale fino a 35 kW.
3. **A seconda della data d'inizio dei lavori**, le pompe di calore devono rispettare specifici requisiti tecnici. In particolare:
 - *per interventi iniziati prima del 04/02/2026*: devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) maggiore o uguale ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato F al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]");
 - *per interventi iniziati a partire del 04/02/2026*: oltre al rispetto dei valori minimi di COP/GUE ed EER ai sensi del D.M. 06/08/2020, devono soddisfare anche le condizioni richieste per SCOP, SEER e SPER in accordo con il D. Lgs. 5/2026. Inoltre, le pompe di calore devono essere conformi ai requisiti di efficienza stagionale (η_s) stabiliti dall'allegato IV al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.
4. Qualora siano installate pompe di calore dotate di variatore di velocità (*inverter*), i pertinenti valori di cui all'allegato F al D.M. 06/08/2020 sono ridotti del 5%.
5. Per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW, dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura di cui all'allegato F al D.M. 06/08/2020, il sistema di distribuzione dev'essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
6. Nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, le pompe di calore devono garantire un coefficiente di prestazione COP > 2,6 misurato secondo la norma UNI EN 16147.
7. *Per interventi iniziati a partire dal 04/02/2026,* lo scaldacqua deve appartenere alla classe A (o superiore) di efficienza energetica di prodotto.

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente;
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;
- eventuali interventi sulla **rete di distribuzione**, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).

Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni[4] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale https://bonusfiscali.enea.it/, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);



Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **schede tecniche** delle pompe di calore installate;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**;
- **asseverazione** redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

 Per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere **sostituita** da una **dichiarazione del fornitore** che attesti la rispondenza ai medesimi requisiti. In tal caso **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

 Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio[5] è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022[6] e alla luce dei chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[7] nella sezione "Archivio".

 Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi:**

 - se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
 - se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
 - se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (includendo anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

 Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei chiarimenti ministeriali (faq n. 6).

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, **dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[1] Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] Per la definizione di *"abitazione principale"* si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

[4] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[5] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[6] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[7] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

(comma 2.bis, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)

Interventi di installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "Archivio".

Informazioni generali

Requisiti tecnici dell'intervento

Spese ammissibili

Documentazione necessaria

Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo[1].

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale[2].

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla faq n. 9D, se per data d'inizio dei lavori a partire dal 04/02/2026.

Entità del beneficio?

Periodo di sostenimento delle spese	**Aliquota di detrazione IRPEF o IRES**	
	Abitazione principale[3]	*Diversa da abit. principale*
Spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2024	50%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: **30.000 euro per unità immobiliare**.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore oltre i 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.

Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento può configurarsi come:
 - **sostituzione totale o parziale** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
 - integrazione o **nuova installazione** in edifici esistenti **SOLTANTO per interventi iniziati prima del 04/02/2026**.
2. I generatori alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di cui agli allegati A e G del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]").
3. Se l'intervento consiste nella sostituzione di un impianto termico preesistente, la potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.

PER LAVORI INIZIATI PRIMA DEL 04/02/2026

4. Il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:

Tipologia	Norma di riferimento
Caldaie a biomassa < 500 kW	UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa ≥ 500 kW	-
Caldaie domestiche a biomassa che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi	UNI EN 15250
Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento	UNI EN 15270

Tabella 1: Norme di riferimento per i generatori di calore alimentati a biomassa

5. L'intervento richiede:
 - rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85% (in base al punto 1 dell'allegato 2 del D. lgs. 28/2011); per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 13/06/2022, occorre rispettare il D. lgs. 199/2021;
 - la certificazione ambientale di cui al D.M. n. 186 del 07/11/2017;
 - il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;

- la conformità alle norme della serie UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.

6. Nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomassa, occorre il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 07/11/2017, n.186; *in tutti gli altri casi*, occorre conseguire la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.
7. Oltre ai requisiti specifici per l'Ecobonus definiti dal D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici"), occorre soddisfare i requisiti stabiliti dall'allegato IV al D. lgs. 199/2021 (nella versione valida fino al 04/02/2026, prima dell'entrata in vigore del D. lgs. 5/2026) per:
 - **caldaie a biomassa**;
 - **stufe e termocamini a pellet**;
 - **termocamini a legna**;
 - **stufe a legna**.
8. I generatori a biomassa devono rispettare i valori di rendimento minimo riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 3, a seconda della data d'inizio dei lavori.

Alimentazione	Rendimento MINIMO (%) CLASSE 4 STELLE	CLASSE 5 STELLE
Camini		
Aperti	85	85
Chiusi/inserti a legna	85	85
Cucine		
Legna	85	85
Stufe		
Legna	85	85
Cippato	-	85
Pellet	87	85
Termostufe		
Legna	85	85
Cippato	85	85
Pellet	87	88
Caldaie		
Legna	87	88
Cippato	91	92
Pellet	91	92

Tabella 2: Rendimento minimo per interventi con data di inizio dei lavori prima del 13/06/2022 ai sensi del D.M. del 07/11/2017 n. 186 (allegato 1)

Alimentazione	Rendimento MINIMO (%) CLASSE 4 STELLE	CLASSE 5 STELLE
	Camini	
-	77	85
	Cucine	
Legna	77	85
	Stufe	
Legna	77	85
Pellet	87	88
Cippato	87	88
	Termostufe	
-	87	88
	Caldaie	
Legna	87	88
Pellet	91	92
Cippato	91	92

Tabella 3: Rendimento minimo per interventi con data di inizio dei lavori a partire 13/06/2022 ai sensi del D. Lg. 199/2021

PER LAVORI INIZIATI A PARTIRE DAL 04/02/2026

9. Il generatore di calore a biomassa installato con l'intervento deve appartenere alla classe 5 o superiore ai sensi del D.M. 186/2017.
10. L'intervento dev'essere realizzato per sostituire generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici.
11. È ammessa la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale (caldaie standard, caldaie a bassa temperatura o caldaie a condensazione) soltanto se il generatore alimentato a biomassa assicura emissioni di particolato primario (PP10) non superiori a 1 mg/Nm^3.
12. Oltre ai requisiti specifici per l'Ecobonus definiti dal D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici"), occorre soddisfare i requisiti stabiliti dall'allegato IV al D. lgs. 199/2021 (nella versione valida fino al 04/02/2026, prima dell'entrata in vigore del D. lgs. 5/2026) per:
 - **caldaie a biomassa**;
 - **stufe e termocamini a pellet**;
 - **termocamini a legna**;
 - **stufe a legna**.
13. Devono essere soddisfatti i valori minimi di rendimento riassunti nella Tabella 3.

A prescindere dalla data d'inizio dei lavori, devono comunque essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).

Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni[4] dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale https://bonusfiscali.enea.it/, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);

Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **schede tecniche** dei generatori installati;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

 Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore del generatore. In tal caso **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali specifici di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

 Per interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio[5] è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022[6] e alla luce dei chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"[7] nella sezione "Archivio".

 Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi:**
 - se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
 - se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
 - se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (includendo anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

 Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei chiarimenti ministeriali (faq n. 6).

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, dichiarazione dell'amministrazione condominiale che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;

- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

[1] Si rimanda alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

[2] Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini

[3] Per la definizione di *"abitazione principale"* si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

[4] La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html

[5] In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

[6] Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici […]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

[7] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

U75-26 - RENTRI: ampliata la tempistica per annullare la firma sul FIR digitale

Il MASE raccoglie le esigenze degli operatori e raddoppia da 15 a 30 minuti il tempo a disposizione per annullare la propria firma sull'xFIR e correggere i dati inseriti

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha accolto le richieste degli operatori di ampliare la finestra temporale di "Rollback" portandola da 15 a 30 minuti.
Questa funzione, che attua la modalità operativa n. 9 allegata al Decreto Direttoriale n. 143/2023, permette di **annullare l'ultima firma digitale apposta sull'xFIR al fine di cancellare gli ultimi dati aggiunti prima della successiva sottoscrizione del formulario da parte di un altro operatore** .
Con la FAQ " *Come annullare una firma apposta sul FIR Digitale* " il Ministero ha tuttavia chiarito che:

- ciascun operatore può annullare esclusivamente la propria firma e non quella apposta da altri;
- l'annullamento è possibile a condizione che **non sia stato effettuato in precedenza il download dell'xFIR** e che **il destinatario non abbia già restituito la copia del FIR** .

La funzione è disponibile nell'area Operatori, nell'app RENTRI FIR Digitale e tramite API RENTRI

U76-26 - AI Gare e Procurement: online la registrazione del webinar di presentazione della piattaforma

È disponibile la registrazione del webinar promosso da ANCE e dedicato alla piattaforma AI Gare e Procurement, la soluzione sviluppata per supportare le imprese di costruzione nell'analisi della documentazione di gara e nella gestione dei computi metrici attraverso strumenti di intelligenza artificiale

Si è svolto lo scorso 21 settembre il webinar organizzato dall'ufficio Transizione Digitale di ANCE e dedicato alle imprese di costruzioni, durante il quale è stata presentata la piattaforma AI Gare e Procurement e il suo funzionamento. La soluzione è stata sviluppata nell'ambito dei Tavoli di lavoro sull'Intelligenza Artificiale, promossi da ANCE con l'obiettivo di costruire insieme con le imprese, un nuovo strumento basato su AI e pensato per semplificare e velocizzare le attività legate alla partecipazione alle gare d'appalto.

La piattaforma si articola in due applicativi: il primo è dedicato all'analisi dei documenti di gara e permette di individuarne in modo rapido gli elementi principali, supportando l'impresa nella valutazione delle opportunità. Il secondo applicativo consente invece la conversione automatica dei computi metrici nei formati editabili Excel e JSON. Un'attività che, svolta manualmente, richiede tempo ed è esposta a errori di trascrizione, diventa così immediata e restituisce file pronti per essere elaborati o integrati in altri software aziendali. All'interno di questa sezione è inoltre integrato un chatbot che permette di interrogare il computo convertito così da estrarre dati, ottenere riepiloghi e svolgere analisi in modo rapido.

Oltre a illustrare le caratteristiche e le modalità di utilizzo della piattaforma, il webinar è stato anche un momento di confronto diretto con le imprese. I partecipanti hanno avuto la possibilità, infatti, di condividere le problematiche e le difficoltà riscontrate nell'utilizzo degli strumenti, ricevendo chiarimenti mirati.

Per chi non ha potuto partecipare o desidera rivedere i contenuti, la registrazione completa del webinar è disponibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=vz47VNndT2s&time_continue=3&source_ve_path=NzY3NTg&

LL.PP.31-26 - ANAC: la mancata firma digitale dell'offerta non comporta automaticamente l'esclusione dalla gara

La mancata firma digitale dell'offerta non è di per sé causa di esclusione dalla gara, se ne risultano comunque certe la provenienza e la riconducibilità all'operatore economico

Con la Delibera n. 369 del 23 settembre 2026, l'ANAC ha ritenuto che **l'offerta tecnica presentata da un operatore economico tramite piattaforma telematica, ancorché priva di firma digitale, non possa essere automaticamente esclusa dalla procedura di gara** .

La Delibera si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale che, da tempo, ha adottato un **approccio di carattere sostanzialistico** in materia di sottoscrizione delle offerte. Secondo tale orientamento, infatti, i vizi della sottoscrizione assumono rilievo solo quando determinino **un'incertezza assoluta** sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, in caso contrario, l'esclusione dalla gara risulterebbe illegittima (Cons. Stato, nn. 3973/2020 e 1963/2020).

Tale orientamento recepisce i principi del **raggiungimento dello scopo** e della **strumentalità delle forme** . Ciò che rileva, infatti, non è tanto la presenza della firma digitale, quanto l'effettiva riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico.

Tale riconducibilità risulta, in particolare, assicurata nell'ambito delle procedure di gara gestite mediante piattaforme telematiche , nelle quali l'operatore economico, per poter presentare la propria offerta, deve previamente registrarsi e accedere mediante l'utilizzo delle proprie credenziali. **Il caricamento dell'offerta sulla piattaforma consente, pertanto, di ricondurne la provenienza a uno specifico operatore economico.**

In tal senso, la giurisprudenza ha evidenziato che " *le piattaforme telematiche garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento, e di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della gara e tutti gli atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte* " (Cons. Stato, n. 1620/2025).

Quanto sopra, peraltro, trova conferma anche nell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023. La disposizione prevede che le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici siano svolte mediante piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo le regole tecniche di cui al successivo art. 26. **Tali regole prevedono, tra l'altro, meccanismi di autenticazione degli operatori economici idonei a garantirne l'identificazione univoca sin dalla fase di accesso al sistema.**

Ne consegue che, laddove la piattaforma telematica consenta di accertare con certezza la provenienza dell'offerta e la sua riconducibilità all'operatore economico, la mancanza della firma digitale non determina l'esclusione dalla procedura **né rende necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio** al fine di sanare tale carenza.

In definitiva, per l'ANAC, la mancanza della firma digitale non comporta l'esclusione quando l'offerta è comunque chiaramente riconducibile all'operatore economico che l'ha presentata.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 369 del 23 settembre 2026

Oggetto

Istanza congiunta di parere di precontenzioso presentata dalla Prefettura di Benevento e dalla Cooperativa a Responsabilità Limitata IRIS - Procedura aperta per il servizio di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, ai sensi dell'art. 11 del d. lgs.18 agosto 2015, n.142 e ss.mm, in centri collettivi fino a 50 posti (per complessivi 300 posti) - CIG: BBAF18F02C - Importo euro: 33.047.111,00 - S.A.: Prefettura di Benevento

UPREC/PRE/0366/2026/S/PREC

Riferimenti normativi

Art. 22 e 26 d.lgs. 36/2023

Parole chiave

Appalto pubblico – Servizi – Offerta tecnica – Firma digitale – Mancanza - Conseguenze

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 23 settembre 2026

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 80953 del 28 agosto 2026, con cui la Prefettura di Benevento ha chiesto all'Autorità il rilascio di un parere di precontenzioso in ordine alla possibilità di ritenere valida l'offerta tecnica della Cooperativa a Responsabilità Limitata Iris, priva di firma digitale, la cui identificazione risulti tuttavia dalla registrazione sulla piattaforma

accquistinretepa mediante le credenziali di accesso intestate all'operatore medesimo;

RILEVATO, in particolare, che la Stazione appaltante ha rappresentato che, in sede di esame della documentazione afferente all'offerta tecnica del citato operatore economico, il sistema telematico ha evidenziato l'assenza di firma digitale sia del file denominato "offerta tecnica" sia di quello denominato "relazione". La Commissione di gara, con il supporto di un esperto informatico, ha effettuato una ulteriore verifica utilizzando altri applicativi di firma che hanno confermato l'assenza della firma digitale. Ebbene, considerato che il disciplinare di gara, al paragrafo 14 (offerta tecnica), prevede, tra le altre cose, che " … *l'offerta tecnica e la relazione devono essere caricati a sistema previa sottoscrizione con firma digitale* ", a pena di esclusione, l'Amministrazione ha rappresentato la generale esigenza di favorire la più ampia partecipazione alla gara, in considerazione sia del numero di posti messo a gara sia della necessità di assicurare una dignitosa sistemazione ai cittadini stranieri richiedenti protezione. Ha altresì evidenziato che "*l'operatore economico in parola gestisce attualmente un centro di accoglienza che ospita circa duecento stranieri e che nel corso degli anni ha sempre offerto una proficua collaborazione per la soluzione di eventuali problematiche connesse alla funzionalità della struttura e alle esigenze degli ospiti. Ha sempre operato correttamente e ha partecipato alle varie procedure di gara espletate da questa Prefettura, risultando sempre regolarmente ammesso.";*

VISTA la nota acquisita al prot. n. 83729 dell'8 settembre 2026, con cui è pervenuta – in risposta ad una richiesta di integrazione del contraddittorio trasmessa alla Prefettura di Benevento – l'adesione della Cooperativa Iris all'istanza di parere;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato in data 9 settembre 2026;

VISTO il vigente Regolamento di precontenzioso;

CONSIDERATO, in merito alla questione sollevata dalla Stazione appaltante, che la giurisprudenza prevalente da tempo ritiene che i vizi della sottoscrizione dell'offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, mentre in caso contrario un'eventuale esclusione sarebbe illegittima (Cons. Stato, n. 3973 del 2020; id. n. 1963 del 2020). Il principio è stato enunciato anche dall'Autorità, con la delibera n. 265 del 17 marzo 2020, la quale si è espressa circa l'illegittimità dell'esclusione dell'operatore economico nei casi in cui, in base alle circostanze concrete, l'offerta risulta comunque con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o

operatore economico. Tale orientamento si pone nella direttrice dei principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme, che sono perseguiti attraverso la ricognizione di indici di effettiva riconducibilità del documento ai suoi autori, idonei ad assicurarne, sul piano sostanziale, la relativa provenienza. Di contro, l'assunzione di responsabilità deriva, più che dalla firma in sé, dalla presentazione dell'offerta in gara cui conseguono obblighi precisi, quali: il vincolo per un periodo minimo, il divieto di proporre altre offerte, l'irrevocabilità della proposta in caso di aggiudicazione. In siffatte ipotesi, per l'indirizzo condiviso della giurisprudenza di settore, un'eventuale esclusione per difetto di sottoscrizione si rivelerebbe un rimedio sproporzionato. Una interpretazione sostanzialistica appare peraltro maggiormente conforme ai principi enunciati dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, al principio del risultato, atteso che in questo modo si consente la partecipazione di imprese dotate dei requisiti per svolgere l'appalto e idonee a presentare una proposta competitiva. In tema di appalti, la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina dei contratti pubblici; in realtà, come osservato dall'indirizzo più attento della giurisprudenza, rappresentano uno strumento per selezionare l'operatore economico più idoneo all'aggiudicazione dell'appalto (Cons. Stato, n. 9812 del 2023);

CONSIDERATO, peraltro, che le medesime indicazioni si trovano declinate nel disciplinare di gara della procedura in oggetto: l'art. 12 dispone, infatti, l'esperibilità del soccorso istruttorio per i casi di "*difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa";*

PRESO ATTO del principio enunciato e della clausola del disciplinare, occorre stabilire se, nel caso di specie, anche in assenza della firma digitale, l'offerta tecnica sia univocamente riconducibile all'operatore economico Cooperativa Iris;

RILEVATO che la giurisprudenza formatasi già nella vigenza del precedente codice sosteneva che, nelle gare gestite attraverso piattaforme telematiche, le modalità di partecipazione alla gara sono caratterizzate da elementi idonei a far desumere la riconducibilità al concorrente della domanda presentata attraverso la piattaforma, con la registrazione dell'operatore economico e l'accesso mediante credenziali (password) per il caricamento della documentazione (TAR Napoli, 18 luglio 2023, n. 4363 che richiama TAR Sicilia - Catania, sez. I, 15 luglio 2022 n. 1911; cfr. anche Cons. Stato, 13 febbraio 2023, n. 1492 ove si

afferma che "*l'utilizzo della piattaforma telematica rendeva certa in fatto e in diritto la provenienza dell'offerta presentata in gara*"). Tale orientamento è stato confermato di recente dal giudice amministrativo: è stato evidenziato, in particolare, che "*le piattaforme telematiche garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento, e di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della gara e tutti gli atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte*" (Cons. Stato, 25 febbraio 2025, n. 1620). Peraltro, il citato orientamento deve ritenersi ulteriormente rafforzato nel Nuovo Codice dalla piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. Si rileva che, in relazione al funzionamento delle piattaforme telematiche, l'art. 25 del d.gs. 36/2023 prevede che "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26*". Ebbene, le regole tecniche definite da Agid prevedono modalità di autenticazione degli operatori economici di tipo LoA3, ovvero sistemi che garantiscano l'univocità del soggetto identificato indipendentemente dal meccanismo di identificazione elettronica utilizzato; e ciò dalla fase di accesso al sistema fino al termine del flusso di lavoro;

RILEVATO che, sul sito di acquisti in rete – la piattaforma utilizzata dalla Prefettura per lo svolgimento della gara – si legge che "*dal 1° gennaio 2024, anche per il Portale Acquisti in rete le modalità di autenticazione dovranno essere di tipo LoA3: SPID di livello 2, CIE 2, e, per gli utenti appartenenti agli altri Stati membri della Comunità Europea, la propria identità digitale nazionale riconosciuta in ambito eIDAS…Per quanto riguarda SPID, è importante sapere che Acquisti in rete permetterà l'accesso attraverso le seguenti tipologie (tra quelle previste dalla nota di AgID): SPID persona fisica (1) - Identità digitale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica); SPID persona fisica per uso professionale (3) - Identità digitale ad uso professionale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica); SPID persona giuridica per uso professionale (4) - Identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica (veicola i dati della persona fisica e della persona giuridica). I nuovi sistemi di autenticazione: garantiscono un accesso sicuro e affidabile ai servizi online, contribuendo a prevenire frodi aumentano l'efficienza dei processi di approvvigionamento semplificano la partecipazione delle imprese alle gare d'appalto pubbliche consentono una maggiore interoperabilità tra diverse piattaforme e servizi digitali offerti*

dalle Pubbliche Amministrazioni promuovono l'adozione di soluzioni digitali e la modernizzazione del settore pubblico";

RITENUTO, quindi, che le modalità di autenticazione e accesso al sistema "acquisti in rete" consentono di ricondurre alla Cooperativa Iris l'offerta tecnica presentata, ancorché priva di digitale o, meglio, escludono che vi sia quella incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta, unica condizione in cui sarebbe impedita l'attivazione del soccorso istruttorio;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che le modalità di autenticazione e accesso al sistema "acquisti in rete" consentono di ricondurre alla Cooperativa Iris l'offerta tecnica presentata, ancorché priva di digitale, ovvero escludono che vi sia quella incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta, condizione che impedirebbe l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 29 settembre 2026

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente

LL.PP.32-26 - In Gazzetta Ufficiale la legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del decreto c.d. “PA”

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2026 la legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile”

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 la **legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144,** recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali e in materia di protezione civile.

Il provvedimento contiene misure relative, tra l’altro, alla capacità amministrativa degli enti, agli investimenti pubblici, agli interventi infrastrutturali e alla ricostruzione post-sisma.

Di seguito, l’illustrazione delle principali disposizioni di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Art. 8 – Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Secondo il comma 1 della previsione in esame, per assicurare la continuità delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell’investimento PNRR dedicato al superamento degli insediamenti abusivi dei lavoratori agricoli, nonché per affrontare ulteriori situazioni di degrado e vulnerabilità sociale, **viene prorogato fino al 31 dicembre 2030 l’incarico del Commissario straordinario e la relativa Struttura commissariale.**

Ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario è chiamato a predisporre, tra l’altro, un **piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato anche alla realizzazione di soluzioni abitative dignitose per i lavoratori stagionali, al recupero dei progetti esclusi dal finanziamento PNRR e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e confiscato alla criminalità organizzata.**

Tra i compiti attribuiti al Commissario rientra espressamente anche l’adozione delle misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione.

Per la realizzazione degli interventi, al comma 3 è prevista la deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Il Commissario **può inoltre avvalersi di Invitalia** , che può svolgere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici e di soggetto attuatore.

Art. 18 – Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia

L’articolo 18 contiene un insieme di **misure finalizzate ad accompagnare la ricostruzione dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 nella fase di superamento della gestione emergenziale** .

In primo luogo, al comma 1 si prevede che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, viene **prorogato fino al 31 dicembre 2029 il termine della gestione straordinaria della ricostruzione** . La norma prevede, inoltre, il graduale passaggio al Commissario straordinario delle attività e delle funzioni di protezione civile in vista della cessazione dello stato di emergenza, prevista al 31 dicembre 2026.

I commi 3 e 4 disciplinano, inoltre, **la fase di transizione successiva alla cessazione dello stato di emergenza.** Per le attività e le funzioni di protezione civile che non saranno trasferite al Commissario straordinario, il completamento sarà regolato mediante apposite ordinanze di protezione civile, finalizzate a favorire il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria.
Quanto alle attività trasferite, **le ordinanze di protezione civile vigenti cesseranno di produrre effetti alla scadenza dello stato di emergenza** . Tuttavia, per garantire continuità alla gestione della ricostruzione, il Commissario straordinario potrà, nei limiti delle risorse trasferite, mantenere in vigore fino al termine della gestione straordinaria – fissato al **31 dicembre 2029** – le disposizioni delle ordinanze ritenute ancora necessarie. Le relative ordinanze commissariali potranno essere adottate anche **in deroga alla normativa vigente** , nel rispetto delle norme penali, dei principi generali dell'ordinamento, della disciplina antimafia e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.
Di particolare interesse è, poi, al comma 5, **la modifica alla disciplina dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, di cui al dl n. 189 del 2016, la cui iscrizione costituisce condizione per partecipare, a qualunque titolo, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni del cratere.**
La nuova disposizione introduce ulteriori ipotesi di cancellazione dell'impresa dall'Anagrafe antimafia degli esecutori rispetto a quelle indicate dall'art. 30, comma 14, del decreto – legge n. 189 del 2016, in relazione agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016.
In particolare, **si prevede la cancellazione dall'Anagrafe dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto relativo a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata , che abbiano determinato la risoluzione per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o fine lavori o il risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili per inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.**
I criteri per individuare le fattispecie rilevanti saranno definiti con ordinanza del Commissario straordinario. Una previsione analoga viene introdotta per i professionisti iscritti nell'elenco speciale per gli incarichi di progettazione, direzione lavori e altre prestazioni tecniche della ricostruzione.
Inoltre, secondo il comma 8, le disposizioni relative alla cancellazione dagli elenchi e al finanziamento immediato della progettazione vengono estese anche alle operazioni di ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2022 e del 2023.
Art. 22-ter – Modifica all'allegato 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, in materia di opere per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della società RFI Spa quale commissario straordinario
L'articolo 22-ter, introdotto dalla Camera in sede di conversione del decreto, inserisce la **nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti tra le opere** per le quali l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) **è nominato Commissario straordinario** , mediante l'integrazione dell'Allegato 4 al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32.

Di seguito, il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144

Testo del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 182 del 7 agosto 2026), coordinato con la legge di conversione 5 ottobre 2026, n. 174 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonche' in materia di protezione civile.». (26A05288)

(GU n.232 del 6-10-2026)

Vigente al: 6-10-2026

Capo I

Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti territoriali

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni *((...))*.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;

b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro e' responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilita' di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto puo' essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennita' finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il

personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennita' finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificita' dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile ***((dell'autorizzazione o del diniego))*** delle ferie.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1 ***((del presente articolo))***, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento in ruolo, ivi previste, per il personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo. ***((Nell'ambito delle finalita' di cui al presente comma, decorso il termine previsto per il personale di cui al primo periodo, le procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti ivi previsti, anche alle assunzioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. I mesi di servizio occorrenti ai fini delle assunzioni di cui al secondo periodo del presente comma sono maturati computando i periodi di servizio svolti, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale gia' reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del citato articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze non puo' procedere a ulteriori assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in applicazione del medesimo articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi secondo e terzo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse di cui al citato articolo 17-ter, comma 3, sesto periodo. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 11-bis, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 390.000 per l'anno 2026 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del sesto periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 17-ter del decreto-legge n. 25 del 2025.***

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la parola: "comunque" e' sostituita dalle seguenti: ", a decorrere dal 1° marzo 2022,".))

4. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonche' quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) ***((sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali,))*** del 4 dicembre 2017, ***((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017,))*** e successive modificazioni ed integrazioni, riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le

confederazioni che si avvalgono della facolta' di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentativita' di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

5. All'articolo 12, comma 5, della legge 10 novembre 2025, n. 167, dopo la parola: «adottate» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della medesima disposizione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal».

6. Le disposizioni introdotte dall'articolo ***((13 della))*** legge 2 luglio 2026, n. 119, nonche' le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), ***((b) e c))***), del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108***((,))*** nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119. ***((Le disposizioni relative al transito nella prima fascia di cui al presente comma si applicano, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione presso cui l'incarico e' svolto, anche al personale dirigenziale di livello non generale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia titolare di un incarico dirigenziale di livello generale apicale, di un incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ovvero dell'incarico di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.178. Per le finalita' di cui ai periodi primo e secondo del presente comma, la domanda prevista dall'articolo 3, comma7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, per il personale ivi indicato, e' presentata entro il termine di trentasei mesi a decorrere dalla data del compimento del periodo di cinque anni, fermo restando che il transito previsto dal presente comma avviene nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione e presso la quale il medesimo personale presta servizio.))*** Il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 e' abrogato.

((6-bis. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo del comma 6 si applicano al personale dirigenziale di ruolo nella medesima amministrazione. Il periodo utile ai fini del computo del quinquennio decorre, in ogni caso, dalla data di conferimento del primo incarico dirigenziale di livello generale o di uno degli incarichi di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.

6-ter. All'articolo 17-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: «la Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «si avvale di una struttura tecnica istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze,

che»;

2) alla lettera c), dopo le parole: «promuovere l'elaborazione» sono inserite le seguenti: «, entro il termine del 31 gennaio 2027,»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura tecnica di cui al comma 2 e'»;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «Al fine di coadiuvare l'attivita' della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Anche al fine di coadiuvare l'attivita' della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 2».

6-quater. Al fine di assicurare la continuita' dell'esercizio delle funzioni istituzionali e di non disperdere le professionalita' e le competenze acquisite, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale possono procedere, entro il 31 dicembre 2027, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, all'assunzione a tempo indeterminato, nella corrispondente qualifica, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che:

a) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2026, almeno trentasei mesi continuativi di servizio presso la medesima agenzia o il medesimo Istituto nella medesima qualifica non dirigenziale;

b) abbia conseguito una valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta;

c) sia stato reclutato mediante procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6-quinquies. L'assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6-quater e' subordinata al positivo esito di un colloquio volto ad accertare l'idoneita' professionale, le competenze acquisite e la coerenza dell'esperienza maturata con le funzioni da svolgere. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6-quater ecceda quello dei posti disponibili, costituiscono criteri di priorita' per l'assunzione la maggiore anzianita' di servizio maturata presso l'agenzia o l'Istituto di cui all'alinea del medesimo comma 6-quater e, a parita' di anzianita' di servizio, la valutazione dell'attivita' svolta e l'esito del colloquio.

6-sexies. Dall'attuazione dei commi 6-quater e 6-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressivita' della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalita' definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.».

8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1. E' costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».

2. Il Comitato e' composto da:

a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;

b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e *((la))* ricerca ambientale (ISPRA);

f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;

g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale ***((iscritte nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;))***

i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;

l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;

m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.

4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

5. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.

6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, ***((rimborsi))*** di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

9. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, ***((comma 453, della legge))*** 29 dicembre 2022, n. 197***((,))*** e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare ***((e delle foreste 22 maggio))*** 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

((9-bis. Fino al 31 dicembre 2029, allo scopo di garantire la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e idriche di rilevanza strategica nonche' l'attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'esercizio delle competenze di autorita' settoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, mediante l'attribuzione di due incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente posti nell'ambito dei dipartimenti competenti in materia di energia e di acque e comunque nei limiti della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalita' di cui al primo periodo e fino al medesimo termine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' conferire gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella propria dotazione organica in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, comunque nel limite massimo di due unita' ulteriori. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.

9-ter. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, e' abrogato.))

10. Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall'articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-ter e' fissato al 31 ottobre 2026.

11. Al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena

funzionalita', l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facolta' assunzionali gia' autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato. L'Avvocatura dello Stato e' altresi' autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.

12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno ***((2035 e a euro 3.969.922 annui) a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.***

13. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

d) all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge15 dicembre 1999, n. 482».

14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 253, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2027» e le parole: «in essere alla data del 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data del 1° agosto 2026»;

b) al comma 298, le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2027».

15. All'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 12 luglio 2011, ((n. 112, la parola:)) «due» e' ((sostituita dalla seguente)): «tre». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 75.099 per l'anno 2026 e a ((euro 180.237 annui a decorrere dall' anno)) 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,)) di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

((15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, commi 7-quinquies e 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, anche per gli interventi diversi da quelli ivi previsti, finanziati

con risorse pubbliche nazionali, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessario per rafforzare la capacita' amministrativa, accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l'efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse, possono avvalersi dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di societa' da questo direttamente o indirettamente controllate, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella riguardante la remunerazione per le attivita' svolte, nell'ambito delle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15-ter. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella sezione II del capo IV del titolo IV del libro quarto, dopo l'articolo 815 e' aggiunto il seguente:

«Art. 815-bis (Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino) - 1. Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e' costituito un contingente di trenta unita' di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei rispettivi gradi e ruoli, cosi' determinato:

a) contrammiraglio (CP): 1;
b) capitano di vascello (CP): 1;
c) capitano di fregata (CP): 3;
d) capitano di corvetta (CP): 1;
e) tenente di vascello (CP): 2;
f) sottotenente di vascello (CP): 3;
g) maresciallo nocchiere di porto: 5;
h) sergente nocchiere di porto: 5;
i) graduato: 9.

2. Le unita' di personale del ruolo ufficiali di cui al comma 1 sono in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del presente codice.

3. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario del personale di cui al comma 1»;

b) all'articolo 1032, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 815-bis aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione».

15-quater. Per l'attuazione del comma 15-ter e' autorizzata la spesa di 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 2.314.029 euro per gli oneri stipendiali e 61.295 euro per il funzionamento. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

15-quinquies. Al fine di ripianare la dotazione organica dei ruoli del Corpo, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unita' di personale corrispondente al contingente istituito dall'articolo 815-bis del codice dell'ordinamento militare,

di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal comma 15-ter del presente articolo, ove ricorrano le disponibilita' nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste dalla legge.

15-sexies. Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli enti e le aziende speciali previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, riservare una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso ovvero prevedere la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita a favore dei soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

15-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione della peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione, e possono essere individuate specifiche modalita' applicative delle medesime disposizioni anche per i Ministeri.))

((Art. 1 bis

Ulteriori disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione

1. All'articolo 60, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Per le predette finalita' l'Ispettorato» sono inserite le seguenti: «e' articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e».

2. All'articolo 1, comma 22-bis, ottavo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «nove».

3. All'articolo 2, comma 14-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e in scadenza entro il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e in scadenza entro il 31 dicembre 2027»;

b) dopo le parole: «per il collocamento a riposo» sono aggiunte le seguenti: «e ai limiti temporali previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 90.119 per l'anno 2026 e a euro 360.473 annui a decorrere dall'anno 2027, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 88.217 per l'anno 2026 e a euro 352.869 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))

Art. 2

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalita', dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonche' in materia di segretari comunali e di province

1. Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo ((32 del)) decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non si applicano i ((commi da 557 a 557-quater)) e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

((1-bis. All'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».))

2. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027»;

b) al comma 33, ((al terzo periodo)), le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026» e il quinto periodo e' soppresso;

c) dopo il comma 33 e' inserito il seguente:

«33-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalita' di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35.»;

d) al comma 34 le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2027».

4. All'articolo 1, comma 139-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «I comuni beneficiari dei contributi per le annualita' 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo e' revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo ((al singolo progetto)) secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».

5. Per rafforzare la capacita' amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel «Portale PA», puo' organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualita', ivi comprese le facolta' assunzionali di cui all'articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del ((corso-concorso)) di formazione e di tirocinio

pratico.

7. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 5 e' comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.

8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarita', del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilita' del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della ((Repubblica)) 4 dicembre 1997, n. 465, e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo all'Area delle funzioni locali ((- triennio 2022-2024)) del 23 febbraio 2026, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026)), la retribuzione di posizione e' erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarita', ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo.

((8-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 8 agosto 2025, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli stanziamenti di cui al primo periodo sono comprese le risorse destinate al funzionamento dei consigli regionali, ferma restando l'autonomia contabile dei medesimi».))

9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del ((testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' di quattro anni.

((10. In attesa di una revisione organica dell'ordinamento delle province che preveda l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale, l'individuazione, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, delle funzioni fondamentali e di ulteriori funzioni delle province, considerandone e valorizzandone le specificita', nonche' il riordino del sistema di finanziamento delle province medesime al fine di assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni ad esse attribuite, al fine del riallineamento dei relativi mandati, la durata dei consigli provinciali in carica e' prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; ferma restando l'applicabilita' dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la durata del mandato dei presidenti di provincia in carica e' prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La disposizione di cui al primo periodo relativa alla proroga della durata dei consigli provinciali non si applica, limitatamente al rinnovo dei consigli provinciali da effettuare entro il 31 dicembre 2026, alle province nelle quali il presidente sia stato eletto, nel medesimo anno, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le province di cui al secondo periodo restano fermi i termini per il rinnovo dei consigli provinciali previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I consigli provinciali rinnovati ai sensi dei periodi secondo e terzo restano in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. Le disposizioni del presente comma non comportano l'interruzione del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.))

11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'((anno)) 2026, destinato a finanziare ((progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)))

relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del ((Consiglio dell'Unione europea)) del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:

a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge ((4 maggio 2023, n. 48,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, e' rideterminato ((l'importo di cui all'alinea)) dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 ((e a 11,7 milioni di euro)) per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, e' rideterminato ((l'importo di cui all'alinea)) dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, e' rideterminato l'importo di cui all'alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

((12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2026».))

Art. 3

Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 248, comma 1, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-bis»;

b) all'articolo 249((, comma 1,)) le parole: «dei mutui previsti dall'articolo 255 e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la facolta' dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalita' previste dall'articolo 194.»;

c) all'articolo 255:

1) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalita' semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.

4. L'anticipazione di cui al comma 3 e' ripartita annualmente, nei limiti della disponibilita' del suddetto fondo di

locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed e' concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.

5. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse.

6. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni ((e' determinato)) sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale.»;

2) al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

3) al comma 10, le parole: «e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dei mutui» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.»;

d) all'articolo 259:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:

«1-ter.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.».

((1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 458-bis:

1) alla lettera a):

1.1) le parole: «2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «2027, 2028 e 2029»;

1.2) le parole: «almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «pari a zero o negativo ovvero migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, almeno del 10 per cento per l'anno 2027, del 20 per cento per l'anno 2028 e del 30 per cento per l'anno 2029, e riferito esclusivamente al

perimetro non sanitario del bilancio regionale»;

2) alla lettera b), le parole: «dal 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2030»;

3) alla lettera c):

3.1) le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2027»;

3.2) dopo le parole: «rilevato alla fine di ciascun esercizio» sono inserite le seguenti: «e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale»;

b) dopo il comma 458-bis e' inserito il seguente:

«458-ter. Ai fini del comma 458-bis, il perimetro non sanitario del bilancio regionale e' individuato al netto dei pagamenti effettuati direttamente dalla regione per il tramite della gestione sanitaria accentrata di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sulla base del codice identificativo dell'ufficio destinatario risultante dalla piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64».))

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica

1. Al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attivita' nelle quali il Ministero della salute e' subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, un Commissario straordinario per la gestione delle attivita' di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali gia' acquisiti dal Ministero della salute.

2. Il Commissario di cui al comma 1, di seguito ((denominato)) «Commissario», e' individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilita' e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi.

3. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attivita' affidate e comunque entro il 31 marzo 2027. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario puo' avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove necessario per assicurare la continuita' del servizio, il Commissario puo' avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano gia' custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea.

4. Nell'esecuzione delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ragione dell'urgenza delle operazioni e della necessita' di assicurarne il completamento entro il termine di cui al comma 3, il Commissario puo' derogare alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ove cio' sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalita' dei commi 1, 2 e 3, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili ((della normativa)) dell'Unione europea.

5. Il Commissario presenta al Ministro della salute una relazione conclusiva sull'attivita' svolta entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico.

6. A decorrere dall'immissione nelle funzioni e fino alla scadenza dell'incarico indicata nel comma 3, al Commissario spetta un compenso

dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.667 per l'anno 2026 e a 10.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028.

7. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede quanto a:

a) 25 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ((al numero 1 della voce «Ministero della salute» dell'allegato 1 annesso alla)) legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) 40 milioni di euro per l'anno 2027, ((mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis,)) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, limitatamente all'anno 2024, anche con riferimento alle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, ((con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,)) n. 137. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ((anche conseguenti)) all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

((8-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «anche negli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».))

9. All'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), f), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006»;

b) il comma 2 e' abrogato;

c) il comma 4 e' abrogato;

d) al comma 5, quarto periodo, le parole: «all'Organismo» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia di cui all'((articolo 5 del)) decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,»;

e) al comma 6, le parole: «l'Organismo» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «il Ministro della salute».

10. L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'((articolo 2 del)) decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, svolge, altresi', le funzioni ((in materia)) di:

a) monitoraggio del piano sanitario ((nazionale e dei)) patti per la salute e verifica dell'attuazione degli ((accordi conclusi in sede

di Conferenza)) permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli ((Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); concorso alla definizione)) dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) finanziamento e monitoraggio dell'attivita' di ricerca corrente degli IRCCS, dell'((Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nonche')) finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanita';

d) pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ((e)) il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ((aziende sanitarie locali)); raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196.

((10-bis. Il termine di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della salute in data 16 dicembre 2022, come successivamente integrato e modificato, e' prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027.))

Art. 5

Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica

1. All'articolo 1, comma 4-ter, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: «per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028».

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente e' cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.».

3. Al fine di assicurare la continuita' dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, all'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028» e le parole: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024».

b) al terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

Art. 6

Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:

«2-quater. Le risorse di cui al comma 1, secondo periodo, accedono

le finalita' di cui al medesimo comma, sono assegnate alle universita' statali secondo le modalita' di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario ((delle universita',)) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate alle attivita' di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.».

2. All'((articolo 2 della)) legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento,» sono sostituite dalle seguenti: «lauree e lauree magistrali, nonche' diplomi di perfezionamento,»;

b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, e' da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.».

3. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Art. 7

Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale

1. Al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100((, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,)) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: «del lavoro,» e' inserita la seguente: «ecclesiastico,» e, dopo la parola: «internazionale», sono inserite le seguenti: «privato e processuale»;

b) all'articolo 2, il comma 5 e' ((abrogato));

c) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione). - 1. Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati ((dal presente capo)) siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la preventiva definizione dell'arretrato pendente, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' istituito un ufficio per il processo stralcio per la piu' celere definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali e' delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonche' l'adozione dei relativi provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ((del presente articolo)) ed e' immediatamente esecutivo.

4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la trattazione e

articolo possono essere delegate)) anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del ((2017 e)) ai magistrati onorari confermati, in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpello.

5. Per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, sono destinati ai tribunali distrettuali tenuto conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della stessa procedura. Conclusa la procedura valutativa di cui al primo periodo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace e' determinata, entro sei mesi, con le medesime modalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto del contingente complessivo attualmente previsto. Con separato decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro otto mesi dalla conclusione della medesima procedura valutativa, e' determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva.

6. I giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari e' assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.

7. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo e in quanto compatibili. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza puo' essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.

9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 e' possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi ((dalla data di entrata)) in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.

10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unita', alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo e' disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unita' di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le unita' da destinare alla Corte di cassazione e' titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimita'.

11. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 10 e' autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:

a) quanto a euro 1.880.396 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

2. All'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformita' delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento e' titolo esecutivo ed e' comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini e' comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.»;

c) i commi 3, 3.01 e 3.02 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha gia' emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-ter.»;

d) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:

«3-ter. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».

3. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ((del presente articolo)), nelle altre attivita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, ((nel presidio)) delle attivita' che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attivita' giurisdizionale.»;

b) all'articolo 6, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ((del presente articolo)), nelle altre attivita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, ((nel presidio)) delle attivita' che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attivita' giurisdizionale.».

4. L'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e l'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

5. Dopo l'articolo 5 ((dell'ordinamento giudiziario, di cui al

regio decreto)) 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Piante organiche della magistratura ordinaria). - ((1. Le piante)) organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non puo' essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.».

6. A decorrere dal 1° luglio 2027 il ruolo organico della magistratura ordinaria e' aumentato di 25 unita', da destinare alle funzioni requirenti di primo grado ((ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 5 del presente articolo)). La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

7. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, le parole: «9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «10.039 fino al 30 giugno 2027 e nel numero di 10.064 fino al 31 dicembre 2029».

8. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2027, delle unita' di personale di magistratura di cui al comma 6.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di euro 142.381 per l'anno 2026 e di euro 1.708.567 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028((,)) nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 e' autorizzata la spesa di euro 955.037 per l'anno 2027, di euro 2.176.734 per l'anno 2028, di euro 2.672.152 per l'anno 2029, di euro 2.672.152 per l'anno 2030, di euro 3.130.025 per l'anno 2031, di euro 3.473.759 per l'anno 2032, di euro 3.476.672 per l'anno 2033, di euro 3.601.746 per l'anno 2034, di euro 3.612.169 per l'anno 2035 e di euro 7.371.182 ((annui)) a decorrere dall'anno 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per l'anno 2027 relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per l'anno 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dall'anno 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.468.537 per l'anno 2027 e di euro 7.382.432 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

10. Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari ((di identita' e di sicurezza)) e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, ((convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145)), svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure, e' autorizzata nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di cinquecento unita' nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato non prima del 1° dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, e' autorizzata la spesa di euro 753.439 per l'anno 2026, euro 19.198.014 per l'anno 2027, euro 26.388.270 per ciascuno degli anni dal 2028 al

2030, euro 26.459.333 per l'anno 2031, euro 27.241.020 per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035 ed euro 27.325.392 annui a decorrere dall'anno 2036.

12. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 10, e' autorizzata la spesa di euro 1.201.014 per l'anno 2026, euro 1.140.067 per l'anno 2027, euro 660.000 per l'anno 2028, euro 1.410.000 per l'anno 2029, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2031, euro 1.410.000 per l'anno 2032, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 1.410.000 per l'anno 2035 ed euro 660.000 annui a decorrere dall'anno 2036.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione ((dei commi 11 e 12)), pari complessivamente a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029, euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

a) quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno ((2028 ed euro)) 27.798.270 per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno ((2035 ed euro)) 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14. All'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il comma 3 ((e' inserito)) il seguente:

«3-bis. Per le esigenze di funzionalita' di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato puo' essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneita' nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attivita' concorsuali gia' svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione puo' essere disposta in piu' cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, ((8 e 9, del regolamento di cui al decreto)) del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi gia' indetti.».

15. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) all'articolo 27, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «si avvale» sono sostituite dalla seguente: «dispone»;

2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b.1) dispone del Comando forze speciali di cui all'articolo 29-bis»;

0b) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Comando forze speciali). - 1. Il Comando forze speciali dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e svolge funzioni di pianificazione, di direzione e di condotta delle operazioni delle Forze speciali, in conformita' agli indirizzi del Ministro della difesa e previa autorizzazione del medesimo Ministro per lo svolgimento di ogni attivita'.

2. Il comandante del Comando forze speciali e' nominato con decreto

del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

3. Le disposizioni che disciplinano le attivita' del Comando forze speciali sono stabilite nel regolamento»;))

a) all'articolo 1477-ter:

1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. La durata delle cariche direttive e' di quattro anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.»;

2) al comma 4, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) all'articolo 1479-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti e' inviata, di norma, ((almeno dieci giorni prima della data entro cui il parere deve essere reso)).»;

c) all'articolo 1480, al comma 9:

1) al primo periodo, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;

2) al secondo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;

3) il terzo periodo e' soppresso.

17. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «trattamento» e' inserita la seguente: «economico»;

b) alla lettera g) dopo la parola: «trattamento» e' inserita la seguente: «economico»;

c) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:

«g-bis) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'((articolo 9 del)) decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;».

Art. 8

Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio, ((rendicontazione e)) controllo della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del ((Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))) relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonche' di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, l'incarico del Commissario ((straordinario)) e la durata della Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7, ((commi 1 e 2)), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono prorogati fino al 31 dicembre 2030. Fino alla medesima data, ((i relativi incarichi)) dirigenziali di livello generale ((e non generale)) possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo ((di cui all'articolo 25-quater del)) decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di

superamento)) degli insediamenti abusivi, che preveda:

1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati ((allo sviluppo)) di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo;

3) il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui ((all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136));

4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalita' organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui ((all'articolo 3 del)) decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;

b) assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e ((dei portatori di interessi)) di settore, al fine di garantire una governance unitaria, integrata ed efficace degli interventi;

c) coordina, d'intesa con le Amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;

d) promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;

e) assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformita' agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilita' degli interventi nel tempo;

f) ((presenta una relazione trimestrale)) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

g) riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui ((alla lettera a), alinea,)) sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario ((di cui alla medesima lettera a))).

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario ((per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)) puo', altresi', avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' dell'assistenza (((tecnica dell'Agenzia)) nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che puo' svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e di soggetto attuatore, con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo((, del presente articolo)).

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ((definiti dettagliatamente)) i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonche' i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse del presente

articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030((,)) si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Al fine di attuare gli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e' disposta l'assegnazione in favore del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite massimo di 60 milioni di euro e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con la delibera del CIPESS di cui al primo periodo sono, altresi', definite le modalita' di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), numero 2), e dal comma 3, ultimo periodo, si provvede nel limite complessivo del 4 per cento delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.

Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di disabilita'

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «e' autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzata la spesa di 119.347.088 euro per l'anno 2026».

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e, con riguardo alla quota di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della medesima legge, di 8.788.509 euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 23.612.251 euro per l'anno 2026 e a 8.788.509 euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 23.612.251 euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) quanto a 8.788.509 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 10

Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR

1. Per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, ai fini di cui all'articolo 13, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, puo' provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, secondo le modalita' definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con

dichiarazioni del lavoratore, rese ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo. Ai fini della presente disposizione, per i periodi oggetto di rendita vitalizia, si possono prendere a riferimento i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o, ove necessario, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, pubblicato ((nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2016)). Ai fini della costituzione della rendita vitalizia gli oneri economici rimangono a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, anche nei casi di cui all'articolo 13, quinto e settimo comma, della legge n. 1338 del 1962. ((Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento)) di cui al presente comma, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 ((euro)) per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ((anche conseguenti)) all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della ((legge)) 27 dicembre 2006, n. 296.

((1-bis. Per assicurare l'erogazione della pensione anticipata ai giornalisti professionisti iscritti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gia' iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' autorizzata la spesa nel limite di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, con conseguente aumento del limite di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come incrementato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 25-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) quanto a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-ter. All'articolo 24 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

2-bis. Nei casi in cui, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, l'applicazione dell'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia preclusa dall'intervenuta prescrizione dei contributi, le risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate, nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, richiesta dal lavoratore ai sensi del quinto o del settimo comma del medesimo articolo. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa esibizione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'INPS, di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. A tal fine il

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale collabora all'individuazione e alla trasmissione della documentazione utile, secondo le modalita' definite dall'INPS con proprie istruzioni operative. Ai maggiori oneri per prestazioni pensionistiche derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 23.000 euro per l'anno 2027, 26.000 euro per l'anno 2028, 31.000 euro per l'anno 2029, 37.000 euro per l'anno 2030, 42.000 euro per l'anno 2031, 49.000 euro per l'anno 2032, 55.000 euro per l'anno 2033, 59.000 euro per l'anno 2034, 61.000 euro per l'anno 2035 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione, per 23.000 euro per l'anno 2027 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

1-quater. Al fine di assicurare il rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'articolo 18, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «la qualifica di direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «le qualifiche di direttore generale e di segretario generale, entrambi nominati dalla Commissione su proposta del presidente,».

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, pari a euro 60.806 per l'anno 2026 e a euro 364.834 annui a decorrere dall'anno 2027, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e senza determinare incrementi dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti vigilati.))

2. Per effetto della proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti a titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' cosi' integrata:

a) 153.460.000 euro a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;

b) 26.540.000 euro a favore dell'Investimento 11 della Missione 7, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;

c) 108.000.000 euro a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Treni diagnostici»;

d) 180.000.000 euro a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, del PNRR «Miglioramento delle stazioni ferroviarie».

3. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 2, mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare degli investimenti di cui al comma 2, puo' procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente gia' trasferite ai soggetti attuatori.

Art. 11

Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale

1. All'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica ((alle attivita' spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e)) prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7, e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.

2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.»

((2-quater. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attivita' spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima della data della sua entrata in vigore e che alla suddetta data abbiano gia' iniziato a produrre effetti»;))

b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Abrogazioni e norme transitorie».

Capo II

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei campi flegrei

Art. 12

Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026

1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, puo' assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita', ((entro il 15 settembre 2026)), in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilita', ((alla data del 15 settembre 2026)), in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo e' riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' ((persone)). Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 13, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, ((entro il limite massimo di euro 4.885.237 per l'anno 2026

e di euro 11.724.569 per l'anno 2027,)) a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

Art. 13

Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, e' istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresi', ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa((,)) sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come interpretato dall'articolo 14((, comma 2,)) del presente decreto, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e ((il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto)) nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del citato decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.

4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' fissato secondo le modalita' stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2026, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonche' il limite di spesa di cui al comma 1, i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 di cui al comma 1 del presente articolo, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 14

Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilita' sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026

1. All'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del 21 maggio 2026»;

b) al comma 1, le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2026»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonche' del 21 maggio 2026, e' fissato secondo le modalita' stabilite con delibera della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la piu' ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato ((dagli eventi sismici)) del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili gia' approvate.

4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-bis e ((4-ter entro)) sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025.»;

d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del 21 maggio 2026».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, nonche' al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, in combinato disposto con

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135 del codice civile, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale ai sensi degli articoli 9-novies, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio e' presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. Resta fermo l'obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita' immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3. All'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». La disposizione di cui al primo periodo si applica, altresi', alle domande di contributo, di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026.

Art. 15

Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026

1. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «nonche', entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;

2) al secondo periodo, le parole: «nonche', alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;

((b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «non possono essere erogati» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027»)).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 16

Misure urgenti per il potenziamento della rigenerazione urbana di protezione civile

1. Al fine di valorizzare le professionalita' acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, i comuni interessati, assegnatari del predetto personale, possono bandire((,)) in coerenza con il piano triennale dei ((fabbisogni e)) ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno ((ventiquattro mesi)) nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Il personale stabilizzato ai sensi del presente comma, per i cinque anni ((successivi)) all'assunzione a tempo indeterminato, e' tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa presso i servizi comunali di assegnazione.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. In ragione della prossimita' territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la citta' metropolitana di Napoli coordina altresi' la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera a), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui, ((per gli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede)) mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3. La citta' metropolitana di Napoli provvede all'approvazione del piano ((di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, introdotto dal comma 2 del presente articolo,)) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17

Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 2), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Nei programmi di cui al presente numero possono essere inseriti, altresi', gli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei»;

b) al comma 5, ((le parole: «individuate)) previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti,» sono soppresse.

2. Al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli e di Bacoli di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'ambito dei propri territori, attraverso opere o interventi di ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, di cui euro 600.000 per il Comune di Pozzuoli ed euro 400.000 per il Comune di Bacoli, e di euro 1,5 milioni per l'anno 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli e euro 500.000 per il Comune di Bacoli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Capo III

Misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamita'

Art. 18

Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al primo periodo, pari a 59 milioni di euro ((per ciascuno degli anni)) dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029».

2. In considerazione della scadenza dello stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma ((4-decies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 1, comma)) 590, della citata legge n. 199 del 2025, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attivita' proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, con uno o piu' decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2((, comma 2,)) del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinato il passaggio delle attivita' e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie.

3. Alla disciplina del completamento delle attivita' e delle funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al Commissario straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Le ordinanze di protezione civile che regolano le attivita' e le

funzioni di protezione civile trasferite ai sensi del comma 2 cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse trasferite ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario del Governo puo' adottare una o piu' ordinanze allo scopo di prevedere l'applicazione, senza soluzione di continuita' e non oltre il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile di cui al primo periodo, ritenute necessarie in relazione alla medesima gestione straordinaria. Tali ordinanze, fermo restando il termine finale di efficacia relativo alla scadenza del termine della gestione straordinaria di cui al secondo periodo, possono essere modificate o abrogate con successive ordinanze del medesimo Commissario straordinario del Governo, da adottare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

5. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La struttura, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del presente comma.»;

b) all'articolo 34, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale.».

6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, puo' disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'immediato finanziamento delle sole attivita' di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilita' e priorita' per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di consentire una piu' rapida ricostruzione e ((riparazione nei territori)) delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

7. Nei casi di cui al comma 6 e ferme restando le ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite

ordinanze del Commissario straordinario, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuate le attivita' di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalita' di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attivita' di progettazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

9. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 19

Primo cratere

1. Ai fini del presente articolo, il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e' costituito, tenuto conto che sono stati i comuni piu' colpiti e nell'ambito dei quali si sono registrate vittime, dai territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, siti nella regione Lazio, e dal territorio del comune di Arquata del Tronto, sito nella regione Marche.

2. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, i comuni del primo cratere di cui al comma 1 possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 3, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici ((o enti)), anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine, il requisito di tre anni di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2. Il riparto del fondo di cui al presente comma e' effettuato con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2027, si provvede ((mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo)) 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. In favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge

giugno 2017, n. 96, si applicano anche per gli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai soli fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo periodo, il termine del 31 dicembre 2021 di cui al comma 3 del citato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ((e' differito)) al 31 dicembre 2028. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013. Le agevolazioni di cui al ((presente comma)) sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 20

Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, si applicano anche ((con riferimento)) al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

2. Il programma di sviluppo, corredato di relazione tecnica, e' approvato con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Nel programma di sviluppo di cui al comma 2, una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento e' destinata ai comuni del primo cratere di cui all'articolo 19.

4. Al programma di sviluppo si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi all'anno 2026 di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 21

Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016,)) e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016,)) sono assegnate in proprieta' a titolo gratuito ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.

2. I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalita', oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di assegnazione in proprieta' delle strutture di cui al comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere gli oneri di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile ((della Presidenza del Consiglio dei ministri)) puo', con proprio

iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti ((nel territorio)) di ogni singolo comune.

4. Le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilita' speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,)) fino al termine dello stato d'emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-decies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Successivamente, previo trasferimento dei fondi residui di cui al primo periodo da parte del Dipartimento della protezione civile ((della Presidenza del Consiglio dei ministri,)) tali spese possono essere rimborsate ai comuni con oneri a carico della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016((,)) n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, secondo criteri, modalita' e condizioni disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni ((dalla data di entrata)) in vigore del presente decreto.

6. Le strutture di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 180 giorni ((dalla data di entrata)) in vigore del presente decreto.

7. L'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205((,)) e' abrogato.

Art. 22

Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma

1. All'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre ((2025, n. 199,)) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al secondo periodo del presente comma, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, nonche' l'utilizzo delle risorse di cui al comma 616, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata in materia di ricostruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere autorizzata, previa verifica della neutralita' finanziaria sui saldi di finanza pubblica, la rimodulazione delle assegnazioni di cui all'allegato VI tra i commissari e gli uffici speciali ivi indicati.».

((Art. 22 bis

Misure a tutela dei lavoratori nell'ambito della gestione commissariale nel territorio dell'isola di Ischia

1. All'articolo 29 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-ter. Fino al termine della durata della gestione commissariale di cui all'articolo 17 del presente decreto, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la

seguito degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, di cui al medesimo articolo 17, nonche' agli interventi urgenti a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nei medesimi territori a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2-quater. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione del comma 2-ter senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))

((Art. 22 ter

Modifica all'allegato 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, in materia di opere per cui e' disposta la nomina dell'amministratore delegato della societa' RFI Spa quale commissario straordinario

1. All'allegato 4 al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, e' aggiunta, in fine, la seguente voce: «Lazio - Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti - J31H96000000031».))

Art. 23

Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali

1. All'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:

a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attivita' di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);

b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonche', in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacita' professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attivita' di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalita' di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacita' professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera.».

Art. 24

Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee e disposizioni in materia di pesca e acquacoltura

1. All'articolo 7 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operativita', all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.».

2. All'articolo 33, comma 1, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unita' di personale dirigenziale((,))»;

b) al quinto periodo, le parole: «, gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia,» sono soppresse.

((2-bis. All'articolo 33 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Durante il periodo di prima operativita' dell'Agenzia gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1, primo periodo, possono essere conferiti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti, i presupposti e le modalita' di conferimento disciplinati dal medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001».))

3. Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamita' ((naturali e avversita')) meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'((accantonamento relativo al Ministero)) dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

4. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 7 maggio 2026, n. 70, le parole: «sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Capo IV

Misure urgenti in materia di riscossione locale

Art. 25

Misure in materia di riscossione locale

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i commi da 2-bis a 2-undecies sono sostituiti dai seguenti:

«2-bis. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalita' di cui ai commi da 2-sexies a 2-quinquiesdecies del presente articolo, alla societa' AMCO - Asset management company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma 2-octies, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma 2-novies. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarita' degli enti di cui al primo periodo, ai quali e' preclusa la facolta' di cui al comma 2. La riscossione coattiva di cui al presente comma puo' riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 2-bis, l'affidamento alla societa' AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e' obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

comma. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla societa' AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma 2-quater si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo ((del presente comma)). La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma e' calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle ((amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,)) come complemento all'unita' del rapporto tra:

a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;

b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.

2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle ((amministrazioni pubbliche (BDAP))) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla societa' AMCO e' obbligatorio.

2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonche' gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.

2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla societa' AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-bis ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla societa' AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-ter e 2-quater la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla societa' AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater e' nullo. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-ter, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 2-ter.

2-septies. La remunerazione dovuta alla societa' AMCO dall'ente locale e' stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies.

Restano a carico del debitore:

a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2023));

b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019 ((e del citato)) decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019 ((e del citato)) decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.

2-octies. La societa' AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali ((di cui al comma 2-bis)) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-duodecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. Le attivita' affidate in gestione alla societa' AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della societa' e restano nella titolarita' dell'amministrazione affidataria e di esse e' data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a ((revisione contabile le cui risultanze sono trasmesse)) all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della societa' AMCO ne' essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la societa'. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalita' stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attivita' di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla societa' AMCO uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attivita' di riscossione, garantendo la piena tracciabilita' dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-duodecies.

2-novies. Per l'esercizio delle attivita' di riscossione coattiva di cui al comma 2-bis, la societa' AMCO si avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La societa' AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-bis ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione delle risorse.

2-decies. La procedura di cui al comma 2-novies tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla societa' AMCO con il decreto di cui al comma 2-duodecies e in particolare:

a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneita'

della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio operativo;

b) della capacita' di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

c) della capacita' organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti ((di interessi)) tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di piu' creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-bis, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, ((alla societa' AMCO)) sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112((,)) e, a decorrere dal 1° gennaio 2027((,)) i poteri ((di cui alla parte I, titolo VI)), del testo unico in materia di versamenti ((e di riscossione)), di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed e' consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e ((all'articolo 35)), commi da 25 a 26-bis((,)) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter)((,)) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. ((Il riferimento ivi contenuto all'agente della riscossione si intende riferito alla societa' AMCO)). Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis((,)) del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter)((,)) del decreto legislativo n. 127 del ((2015 possono)) essere trasmessi ((dalla societa' AMCO)) ai soggetti di cui al comma 2-novies ((del presente articolo)). Per le stesse finalita' e con gli stessi limiti, ((alla societa' AMCO)) e, per il suo tramite, ai soggetti di cui ((al citato comma 2-novies)) sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facolta' di opposizione previste dalle normative vigenti.

2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza ((Stato-citta')) ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies e da 2-terdecies a 2-quinquiesdecies ((del presente articolo)) e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-ter agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il decreto di cui al presente comma disciplina, anche attraverso l'istituzione di uno specifico comitato, le modalita' di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-((sexies)). Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

2-terdecies. I sistemi informatici della societa' AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilita' per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni ((necessari)) allo svolgimento delle attivita' di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilita', i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-novies. La

societa' AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati ((trattati e la)) loro integrita' e riservatezza, in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalita' di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attivita' di riscossione garantiscono l'accessibilita' nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorita' di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.

2-quaterdecies. Le attivita' di riscossione affidate alla societa' AMCO e le ulteriori attivita' dalla stessa svolte, cosi' come le attivita' di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-novies di cui la societa' AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.

2-quinquiesdecies. L'obbligo di affidamento alla societa' AMCO previsto dal comma 2-ter cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacita' di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-ter, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis e le altre previste a legislazione vigente.

2-sexiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, non si applicano ai versamenti alla societa' AMCO nell'ambito delle attivita' di cui al presente articolo.

2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-bis da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza ((Stato-citta')) ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissato il termine temporale a decorrere dal quale e' disposta la suddetta cessazione.».

Capo V

Disposizioni finali

((Art. 25 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1
(art. 7 comma 6)
«Tabella B
(articolo1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Parte di provvedimento in formato grafico

N33-26 - Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Compatibilità tra le funzioni di RLS e CSP

Con seduta del 24 settembre 2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esprime il proprio parere in merito alla compatibilità tra le funzioni di RLS e CSP, a seguito dell'istanza di interpello di FILCA CISL

Si segnala, per opportuna informativa, il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, elaborato a seguito dell'istanza mossa dall'organizzazione sindacale FILCA CISL (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, federazione di categoria della CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori).
L'istanza di interpello era volta a dare dei chiarimenti, tramite parere della suindicata Commissione, in merito alla compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). In particolare, se questa contestuale attribuzione di funzioni di RLS e CSP in capo allo stesso lavoratore dipendente della medesima azienda sia contabile con quanto disciplinato al D.lgs. n. 81/2008. Altresì, l'istanza è volta a chiedere se tale cumulo di incarichi in capo allo stesso lavoratore dipendente sia rispettoso dei principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli, previsti dal "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro".
La suddetta Commissione richiama nelle premesse i riferimenti normativi, assunti come vera e propria bussola per la redazione del parere. Specificatamente, il D.lgs. n. 81/2008 all'art. 2, comma 1, lett. i) definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le cui prerogative sono disciplinate dall'art. 50, che al comma 1 gli attribuisce i diritti di consultazione, informazione, proposta, segnalazione e ricorso alle autorità; al comma 2 gli garantisce mezzi, dati informatici e tutele sindacali; al comma 7 ne sancisce l'incompatibilità con i ruoli di RSPP e ASPP.
L'art. 100, comma 4 impone la consegna all'RLS delle copie di PSC e POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. Infine, per i cantieri, l'art. 89, c. 1, lett. e) e l'art. 91, c. 1, lett. a-b) individuano, rispettivamente, il Coordinatore per l'Esecuzione (CSE), responsabile della gestione della sicurezza nei lavori, e il Coordinatore per la Progettazione (CSP), tenuto a redigere PSC e fascicolo dell'opera prima dell'appalto.
Alla luce di quanto disciplinato, la Commissione ritiene che, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, vi sia solo un caso in cui possa ravvisarsi un'incompatibilità tra le funzioni di RLS e di CSP, cioè quando la società opera direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.
In questa ipotesi, infatti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eserciterebbe le proprie attribuzioni anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere e, di conseguenza, le scelte progettuali assunte in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, potrebbero risultare condizionate dallo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Questa sovrapposizione potrebbe incidere sull'autonomia di giudizio del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, più in generale, sull'indipendenza e sull'imparzialità che l'esercizio delle relative attribuzioni richiede. A ciò si aggiunge quanto previsto dall'art.100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 , il quale impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), con lo scopo che questi ultimi possano esercitare con consapevolezza le proprie prerogative di informazione e consultazione.
Alla luce di ciò, si presuppone una chiara differenza tra il soggetto consultato e il soggetto

che ha provveduto all’elaborazione del PSC in fase di progettazion e; distinzione che verrebbe meno in caso di cumulo degli incarichi, con la possibilità di incidere sull’autonomia di giudizio e sulle esigenze di indipendenza e imparzialità correlate all’esercizio delle relative funzioni.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Interpello n. 4/2026

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito a: *"Compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)".* Seduta della Commissione del 24 settembre 2026.

L'organizzazione sindacale FILCA CISL (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, federazione di categoria della CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: *"Compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)"*. In particolare, viene chiesto di chiarire "*(….) se sia compatibile con la disciplina del D. Lgs. 81/08 la* ***contemporanea attribuzione*** *delle funzioni di:*

- *Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e*
- *Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)*

in capo al medesimo lavoratore dipendente della stessa azienda, e se tale cumulo di incarichi rispetti i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro".

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato *"Definizioni"* stabilisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la "*persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro*";
- l'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato "*Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*" prevede che: *"Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (…); b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva"; (…); e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative (…); (…); h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori"; (…); m) "fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel*

corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro";

- il medesimo articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 2, sancisce che *"Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre (…) dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali";*
- il menzionato articolo 50, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 7, dispone che: *"L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione*";
- l'articolo 89, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato "*Definizioni*" statuisce che per "*coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori*" si intende il "*soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 (…)*";
- l'articolo 91, comma 1, lettere *a) e b)* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato "*Obblighi del coordinatore per la progettazione*" dispone che "*Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (…)";*
- l'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato "*Piano di sicurezza e di coordinamento*" stabilisce che: "*I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori"*

la Commissione ritiene che, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, possa ravvisarsi un'incompatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) solo nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.

In tale ultima ipotesi, infatti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eserciterebbe le proprie attribuzioni anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere e, di conseguenza, le scelte progettuali assunte in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

potrebbero risultare condizionate dallo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tale sovrapposizione di funzioni potrebbe incidere sull'autonomia di giudizio del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, più in generale, sull'indipendenza e sull'imparzialità che l'esercizio delle relative attribuzioni richiede.

A ciò si aggiunge che l'articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), affinché questi ultimi possano esercitare consapevolmente le proprie prerogative di informazione e consultazione.

Tale previsione presuppone dunque una chiara distinzione tra il soggetto consultato e il soggetto che ha provveduto all'elaborazione del PSC in fase di progettazione; distinzione che verrebbe meno in caso di cumulo degli incarichi, con possibili riflessi sull'autonomia di giudizio e sulle esigenze di indipendenza e imparzialità connesse all'esercizio delle relative funzioni.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

V29-26 - AnceMag, online il nuovo numero dedicato alle città di domani

Online il nuovo numero di AnceMag, con un focus sulle sfide e le opportunità per costruire il Paese di domani. Al centro, le proposte della nuova Presidenza Ance, l'annuncio della Conferenza internazionale "Città nel futuro", l'intervista al ministro Gilberto Pichetto Fratin sulla transizione energetica e gli approfondimenti dedicati ai territori, con le esperienze di Ance Brescia e Ance Vibo Valenzia

Online il nuovo numero di AnceMag , con un focus sulle sfide e le opportunità per costruire il Paese di domani. Al centro, le proposte della **nuova Presidenza Ance** , l'annuncio della Conferenza internazionale **"Città nel futuro"** , l'intervista al ministro **Gilberto Pichetto Fratin** sulla transizione energetica e gli approfondimenti dedicati ai territori, con le esperienze di **Ance Brescia** e **Ance Vibo Valenzia** .

Un numero che intreccia politiche, innovazione, sostenibilità e territori, per offrire una fotografia delle trasformazioni in corso e raccontare il contributo dell'edilizia alla crescita, alla rigenerazione delle città e allo sviluppo futuro del Paese.

Vai al magazine